

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|----|
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e III) | » | 5 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e V) | » | 12 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) | » | 24 |
| DIFESA (IV) | » | 32 |
| FINANZE (VI) | » | 36 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 39 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 42 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 56 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 67 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 70 |
| COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE | » | 75 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 76 |

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

| | |
|---|---|
| Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità <i>ex</i> articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata da Valentina Corneli, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Teramo (proc. n. 4367/2020 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 3 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 4 |

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 9.15.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità *ex* articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata da Valentina Corneli, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Teramo (proc. n. 4367/2020 RGNR).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 20 dicembre 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, proveniente da Valentina Corneli, deputata all'epoca dei fatti.

Rammenta che tale istanza trae origine da un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico della predetta *ex* deputata, che è pendente presso il tribunale di Teramo (n. RG 607/22 – 4367/2020 RGNR).

Ricorda ancora che, nella seduta del 20 dicembre scorso, il relatore, on. Dori, ha proposto alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni espresse dall'on. Corneli nel *post* pubblicato sulla propria pagina *Facebook* del 22 luglio 2019 non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare.

Informa tuttavia i colleghi che, con comunicazione inviata per *e-mail* alla Giunta nel pomeriggio di ieri, l'on. Corneli ha fatto presente che sono in corso interlocuzioni con l'on. Meloni volte a una soluzione bonaria della controversia che le riguarda. Ha ritenuto pertanto opportuno differire il voto sulla proposta del relatore anche nell'auspicio che il tentativo di composizione della lite vada a buon fine.

Chiede ai colleghi – e in particolare al relatore – se intendono intervenire.

Devis DORI (AVS), *relatore*, ricorda di aver suggerito fin dall'inizio un'interlocuzione tra l'on. Corneli e l'on. Meloni. Riscontra dunque positivamente l'iniziativa

in corso. Si ripromette di informarsi sull'esito di tale tentativo di conciliazione per darne poi conto alla Giunta.

Dario IAIA (FDI) prende atto del tentativo di composizione bonaria della vicenda, che giudica in maniera positiva.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi altri interventi, si riserva di convocare la Giunta in una prossima seduta – previa

intesa in Ufficio di Presidenza – per l'ulteriore seguito dell'esame della questione.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 5

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 12.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2023

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver rammentato che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo pre-

viste votazioni, ricorda che nella seduta del 21 dicembre scorso i relatori, onorevole Kelany per la I Commissione e onorevole Formentini per la III Commissione, hanno svolto le relazioni e che successivamente si è svolto un ciclo di audizioni informali, conclusosi ieri. Avverte quindi che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Matteo MAURI (PD-IDP) ritiene utile prendere la parola in discussione generale nella speranza di aprire un vero dibattito con i parlamentari della maggioranza, che consenta di capire qual è il punto di vista dei partiti che propongono il disegno di legge e che lo sostengono. Rileva infatti che stavolta non siamo dinanzi al solito decreto-legge, da convertire entro una data specifica, spesso già esaminato dall'altro ramo e dunque blindato, bensì dinanzi a un disegno di legge che, nonostante l'urgenza deliberata dall'Assemblea, dovrebbe essere aperto a possibili modifiche. Auspica quindi che da parte della maggioranza vi sia autentica disponibilità all'ascolto, stigmatizzando come tale disponibilità sia completamente mancata in sede di conversione dell'ultimo decreto-legge immigrazione, quando le opposizioni unite, che avevano posto con forza il tema della tutela dei

minori non accompagnati, sono state completamente ignorate, giungendo infine ad approvare all'ultimo minuto un emendamento di maggioranza che, se possibile, ha addirittura peggiorato il testo. Dichiarò dunque che dall'atteggiamento e dalla disponibilità all'ascolto della maggioranza dipenderà il conseguente atteggiamento del Partito democratico nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Per quanto attiene più nello specifico al provvedimento in esame, ritiene che il disegno di legge di ratifica del Protocollo con l'Albania abbia un intento puramente propagandistico, e sia un tassello che si inserisce in una dinamica di competizione tra le forze della stessa maggioranza sui temi dell'immigrazione, per dimostrare chi è più a destra. Si dice infatti convinto che il susseguirsi di interventi del Governo su questo tema sia solo determinato dall'esigenza di fornire all'opinione pubblica una risposta per l'aumento del numero degli sbarchi di migranti nel nostro Paese.

Più nel merito del disegno di legge, evidenzia come esso ponga gravi problemi di costituzionalità, violando tanto la Costituzione italiana quanto la normativa dell'Unione europea, e rischi inoltre di essere ingestibile dal punto di vista pratico – quali migranti trattenere in Albania, chi e dove si effettua lo *screening* dei soggetti vulnerabili, come effettuare rimpatri dall'Albania – rappresentando un *boomerang* per il Governo e per la sua maggioranza.

Sottolinea poi un ulteriore elemento di criticità del Protocollo, derivante dai costi per la sua attuazione, che stima in 650 milioni di euro nel quinquennio; stigmatizza il fatto che tali risorse vengano sottratte a capitoli di spesa che non hanno niente a che fare con l'immigrazione, come quelli relativi al Ministero della salute. In conclusione ritiene questa iniziativa inutile e costosissima, perché le stesse attività possono essere svolte meglio e a costo inferiore in Italia.

Afferma inoltre che il Protocollo con l'Albania, nato come tentativo di forzare la mano all'Europa, rischi di produrre l'effetto opposto: le richieste italiane di giungere a una normativa europea comune, che

tenga conto delle difficoltà degli Stati rivieraschi, verranno infatti vanificate da questa iniziativa autonoma italiana. Infine, invita a interrompere l'ennesima narrazione del *pull factor*, contestando che si possa pensare all'eventuale trattenimento in Albania come a un deterrente delle partenze. Ribadisce che a fronte della disperazione di coloro che intraprendono il viaggio verso l'Europa nulla contano le singole scelte normative di un Paese, come ha già dimostrato il decreto-legge ONG: nonostante si obblighino le stesse ONG ad attraccare in porti sempre più lontani, gli sbarchi sono infatti aumentati. In conclusione, invita i parlamentari della maggioranza a un atteggiamento di ascolto e apertura nei confronti delle opposizioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiarando di parlare anche a nome della presidenza della Commissione esteri, rassicura l'onorevole Mauri circa la più ampia disponibilità di tutti al dialogo per eventualmente migliorare il contenuto del provvedimento.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) esprime anzitutto rammarico per l'assenza del Governo dal dibattito e per l'assenza della relatrice per la I Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, rassicura l'onorevole Magi circa la presenza del Governo, essendo la sottosegretaria Matilde Siracusano collegata in videoconferenza. Fa presente, inoltre, che il relatore per la III Commissione, onorevole Formentini, è presente.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si scusa con i membri delle Commissioni riunite per non essere fisicamente presente in seduta, ma solo collegata in videoconferenza, a causa di una indisposizione. Comunica inoltre che i rappresentanti del Ministero degli esteri, non potendo partecipare ai lavori odierni delle Commissioni per concomitanti impegni, hanno chiesto al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento di essere sostituiti.

Nazario PAGANO, *presidente*, nell'augurare alla sottosegretaria di rimettersi presto dalla sua indisposizione, ricorda che il Regolamento della Camera consente al rappresentante del Governo, oltre che a ciascun parlamentare, di collegarsi in videoconferenza alla seduta odierna, non essendo previste votazioni.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), prendendo atto delle precisazioni, stigmatizza l'eccessivo contingentamento dei tempi applicato durante il ciclo di audizioni: ritiene che tale restrizione, oltre ad essere poco rispettosa nei riguardi dei soggetti auditi, ha impedito ai membri delle Commissioni di approfondire adeguatamente i profili del disegno di legge in esame, che denota un elevato grado di complessità ed evidenti criticità sul piano della compatibilità con la Costituzione italiana e con il diritto dell'Unione europea. Infatti, intervenendo, tra le altre cose, anche sul Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il Protocollo determina un'inaccettabile disparità di trattamento tra i migranti accolti in Italia e quelli che saranno trasferiti in Albania: mentre i richiedenti asilo in Italia potranno usufruire di tutte le tutele previste dalla normativa italiana in materia di protezione internazionale, coloro che avranno la sventura di essere portati in territorio albanese saranno costretti ad un regime di detenzione.

A suo avviso è dunque indispensabile che prima di procedere ulteriormente nell'esame del provvedimento, il Governo fornisca i necessari chiarimenti sulle criticità sopra esposte.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che preliminarmente sia necessario chiedere alla maggioranza se il disegno di legge di ratifica è modificabile o se, per l'ennesima volta, il Parlamento è posto dinanzi a un pacchetto chiuso, rispetto al quale si consente all'opposizione di presentare emendamenti, di illustrarli, per poi procedere a rapide votazioni per respingerli nel silenzio dei parlamentari di maggioranza.

Nel merito, evidenzia che si tratta di un provvedimento scritto particolarmente male,

che affronta molteplici questioni senza risolverle in modo razionale. Esprime l'assoluta contrarietà del suo gruppo al disegno di legge, del quale sottolinea anzitutto il contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, oltre che con il diritto internazionale e il diritto dell'Unione europea, come autorevolmente sostenuto da molti esperti nel corso delle audizioni. Sul punto ritiene che la maggioranza non possa ancora una volta assumere il comportamento dello struzzo, che fa finta di nulla e mette la testa sotto la sabbia, perché ciò sarebbe poco rispettoso delle prerogative del Parlamento e di quelle dei singoli parlamentari.

Inoltre, per quanto riguarda i costi dell'attuazione del Protocollo, ricorda come il Parlamento sia l'amministratore del bilancio dello Stato e come sia dunque tenuto a interrogarsi sulla destinazione dei 650 milioni di euro richiesti dall'attuazione che, ritiene, sarebbero meglio spesi se destinati direttamente ai migranti che vogliono partire, per dissuaderli dal farlo, piuttosto che destinati a uno Stato estero per fare, peggio, ciò che in Italia si può fare spendendo dieci volte di meno. Definisce questa una scelta sciagurata e un regalo all'Albania.

Stigmatizza poi la fretta della maggioranza di esaminare questo provvedimento, mentre è ancora pendente un giudizio di legittimità in Albania e si chiede la ragione di tanta urgenza che mortifica il ruolo del Parlamento. Afferma poi che sarebbe utile verificare a distanza di tempo le tante affermazioni del Governo sul tema dell'immigrazione, ad esempio per verificare quanti scafisti siano stati effettivamente perseguiti per tutto il globo terracqueo, come preannunciato dalla Presidente del Consiglio qualche mese fa.

In conclusione, sottolinea come l'andamento del dibattito su questo provvedimento possa condizionare il seguito di tutti i lavori parlamentari, invitando conseguentemente tutti a ridare centralità al lavoro delle Commissioni e del Parlamento, abbandonando la pantomima dell'opposizione che pone dubbi, quesiti, anche nel merito, senza ricevere risposte; esorta dunque i parlamentari di maggioranza ad uscire

dal loro silenzio, che ritiene non salvi le loro coscienze né la loro posizione politica.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) si associa alle riserve espresse dai colleghi circa l'eccessiva compressione dei tempi di svolgimento delle audizioni, che non solo ha umiliato la professionalità degli autorevoli soggetti auditi, ma ha anche inficiato la qualità del lavoro parlamentare, impedendo ai commissari di approfondire adeguatamente il contenuto delle memorie depositate.

Evidenza, quindi, la sostanziale indisponibilità di Governo e maggioranza a dialogare proficuamente per il miglioramento del testo in esame: peraltro, tale chiusura era già emersa in sede di preparazione del provvedimento, allorché il ministro Tajani evocò la possibilità di ricorrere ad un mero atto di indirizzo parlamentare, senza necessità di presentare un disegno di legge di ratifica.

Sul piano del merito, concorda con le obiezioni sollevate dai colleghi circa l'incompatibilità dell'intesa con il diritto europeo e l'ordinamento nazionale. Al riguardo, osserva che lo stesso articolo 4 del disegno di legge, relativo alla giurisdizione e alla normativa applicabile, prevede che ai migranti si applichi, in quanto compatibile, la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale: a suo avviso, si tratta di una formulazione del tutto inadeguata sul piano giuridico, che richiede chiarimenti da parte del Ministero competente per materia.

Peraltro, l'evidente disparità di trattamento tra i migranti trattenuti in Albania e quelli ospitati nei centri d'accoglienza italiani comporta una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione; resta, inoltre, da chiarire la sorte dei richiedenti asilo che risulteranno privi dei requisiti per ottenere la protezione internazionale. In base all'accordo, infatti, non potranno essere trattenuti in Albania, bensì dovranno essere trasferiti in Italia e, una volta decorso il termine massimo di diciotto mesi per il trattenimento nei Centri di permanenza

per il rimpatrio, in assenza di accordi di riammissione con i Paesi di origine, potranno continuare a soggiornare sul territorio nazionale.

Oltre a queste criticità, invita a considerare i costi esorbitanti connessi alla gestione dei centri costruiti in Albania – basti pensare alle spese di missione del personale all'estero – nonché all'impossibilità di concludere l'istruttoria delle domande di asilo entro i tempi previsti (un mese): si tratta, infatti, di procedure che richiedono, sul territorio nazionale, fino a tre anni.

Pertanto, nel complesso, ritiene che l'intesa con Tirana sia del tutto inefficace a garantire una corretta gestione dei flussi di migranti, incrementando solo il novero delle misure propagandistiche che il Governo in carica ha messo in atto per affrontare l'emergenza migratoria: al pari del « Piano Mattei », anch'esso vago e generico, tale accordo minerà gravemente la credibilità internazionale del nostro Paese.

Carmela AURIEMMA (M5S), nel concordare con quanto affermato sinora dai colleghi, intende porre nuovamente l'attenzione sull'accelerazione dei lavori imposta alle Commissioni – a partire dal tempo ristretto concesso agli auditi – nonostante sia tuttora pendente, in Albania, un giudizio sulla legittimità del Protocollo, dal cui esito, che non giungerà almeno fino al mese di marzo, dipendono interamente le sorti del Protocollo. Rammenta infatti che siamo di fronte a un trattato bilaterale che, dunque, non potrà produrre effetti se una delle due Parti non ratifica. Ritiene conseguentemente che il Parlamento italiano non dovrebbe attivarsi per la ratifica finché non scioglie la propria riserva la Corte costituzionale albanese, per non rischiare di apparire come il criceto che gira invano sulla sua ruota. Ciò a maggior ragione tenendo conto della complessità e scivolosità delle questioni giuridiche che pone il Protocollo e la sua attuazione, anche nei rapporti con l'Unione europea, che consigliano di soprassedere per evitare alle Commissioni di fare una brutta figura.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) interviene sull'ordine dei lavori per far pre-

sente alle Commissioni che l'agenzia di stampa ANSA ha appena riportato una dichiarazione del Ministro Piantedosi, nella quale il Ministro dell'interno afferma che mentre è in corso l'iter parlamentare per la ratifica sono già partite squadre di tecnici per l'Albania, al fine di effettuare sopralluoghi e poter, dopo la decisione della Corte albanese, procedere speditamente all'attuazione del Protocollo. Ritiene che queste affermazioni del Ministro siano gravi, perché denotano la totale mancanza di considerazione per l'esame parlamentare del disegno di legge, per il complesso delle questioni e delle domande che sono sorte anche in esito alle audizioni, dando per scontata l'approvazione del provvedimento. Ritiene necessario, sul punto, audire il Ministro, affinché possa spiegare alle Commissioni perché secondo lui il provvedimento è privo di criticità dal punto di vista costituzionale.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), ritenendo assai rilevanti, per il dibattito in corso, le dichiarazioni del Ministro Piantedosi riportate dal collega Magi, invita la sottosegretaria Siracusano a confermarne la fondatezza: qualora fosse veritiere, segnerebbero una grave mancanza di rispetto nei riguardi dell'istituzione parlamentare, che sta ancora svolgendo l'iter di ratifica del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, sottolineando l'inopportunità di aprire un dibattito sulla base di una semplice agenzia di stampa, chiede alla Sottosegretaria di Stato se intende rispondere alle richieste dei parlamentari di opposizione.

Matilde SIRACUSANO, *sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento*, evidenzia che nella nota di agenzia il Ministro Piantedosi si limita a richiamare l'iter del provvedimento in Parlamento, senza che le sue dichiarazioni possano destare scandalo. Inoltre, pur comprendendo la delusione dell'opposizione per l'assenza al dibattito di rappresentanti del Ministero degli esteri, ritiene importante sottolineare che – diversamente da quanto affermato

dall'onorevole Boldrini – il Ministro Tajani non ha mai sostenuto che il Protocollo non sarebbe passato all'esame del Parlamento o che ci si sarebbe limitati a una risoluzione parlamentare e sottolinea altresì che nessun esponente del Governo ha mai sostenuto che il Protocollo con l'Albania avrebbe risolto tutti i problemi straordinari posti dall'immigrazione. Ritiene che il Protocollo Italia-Albania sia uno dei tasselli della politica immigratoria del Governo e che derivi dall'esigenza del nostro Paese di sopperire all'assenza di una iniziativa europea attraverso il coinvolgimento di Paesi terzi. Rassicura le opposizioni circa il fatto che tutte le criticità del provvedimento che sono state palesate saranno oggetto di considerazione da parte del Governo, in pieno spirito di collaborazione.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), dopo aver rammentato la sua esperienza di giornalista, legge parzialmente i contenuti dell'agenzia di stampa per evidenziare come a suo avviso essa non riporti nulla che possa destare allarme. Sottolineando che l'agenzia fa riferimento all'avvio di un iter parlamentare, afferma che, per quanto riguarda i sopralluoghi tecnici, si tratta di un adempimento amministrativo che non ha a che vedere con l'attività parlamentare in corso.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), pur comprendendo che le schermaglie odierne rientrano nella fisiologica dialettica tra maggioranza e opposizione, considera improprio il riferimento di alcuni colleghi all'operato della Corte costituzionale albanese, che non dovrebbe essere strumentalizzata per mere ragioni di polemica interna. Segnala, peraltro, che alcuni eminenti costituzionalisti italiani, tra cui i professori Casese e Mirabelli, ritengono l'accordo in esame utile e legittimo; non a caso, esso è valutato con attenzione anche da altri Paesi europei come soluzione innovativa al problema epocale della gestione dei flussi migratori.

Sottolineando che l'intesa non presenta alcuna analogia con l'accordo a suo tempo sottoscritto da Regno Unito e Rwanda – recentemente dichiarato illegittimo dalla

Corte suprema britannica –, ribadisce che l'obiettivo del Governo è rafforzare gli strumenti per il contrasto al traffico di esseri umani, nel pieno rispetto della legalità internazionale e dei diritti umani.

Arnaldo LOMUTI (M5S), associandosi alle considerazioni espresse dai colleghi dell'opposizione, ribadisce che l'attesa pronuncia della Corte costituzionale albanese sulla legittimità dell'accordo è pregiudiziale a qualsiasi altra considerazione di merito; segnala, peraltro, che il ricorso, presentato da trenta deputati albanesi, è stato già ritenuto ammissibile dalla stessa Corte. In questo quadro, i sopralluoghi dei tecnici evocati nelle dichiarazioni del Ministro Piantedosi appaiono come una pericolosa fuga in avanti, che compromette la credibilità internazionale del nostro Paese.

Carmela AURIEMMA (M5S), dopo aver evidenziato che il ricorso alla Corte costituzionale albanese ha superato il primo vaglio di ammissibilità, sottolinea che dall'agenzia di stampa che riporta le dichiarazioni del Ministro Piantedosi si evince che il Governo italiano ha già messo a disposizione una squadra, uomini e mezzi, per fare sopralluoghi e verifiche su un accordo che potrebbe non vedere mai la luce. Ritiene che l'unico obiettivo di tutta questa velocità sia avere un argomento da spendere in campagna elettorale per le prossime elezioni europee e invita, nuovamente, per tutelare la serietà del nostro Paese, ad attendere la decisione della Corte albanese prima di procedere alla ratifica del Protocollo.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), precisando che era stato il Ministro Ciriani ad evocare l'esclusione del Parlamento dall'*iter* volto a dare attuazione all'accordo, ribadisce che l'attesa pronuncia della Corte costituzionale albanese è il pre-requisito per procedere nell'esame del provvedimento. Infatti, pur concordando sulle diversità sostanziali rispetto all'intesa tra Regno Unito e Rwanda, segnala che anche in quel caso la sentenza della Corte ha bloccato, di fatto, l'entrata in vigore dell'intesa.

Ribadendo, inoltre, le forti riserve sugli eccessivi oneri finanziari previsti dal disegno di legge di ratifica, evidenzia che il ricorso a tali cospicue risorse nazionali rischia di privare l'Italia di una parte dei fondi europei destinati alle politiche migratorie.

Da ultimo, si dichiara disponibile a confrontarsi, con spirito costruttivo sulle motivazioni che inducono la maggioranza a considerare il trasferimento di migranti Albania come un *pull factor* decisivo per ridurre i flussi migratori.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) coglie l'occasione dell'intervento dell'onorevole Loperfido, che ringrazia per aver rotto il silenzio della maggioranza partecipando al dibattito, per sintetizzare le domande già poste dall'opposizione sul merito del disegno di legge di ratifica: in quale sede effettuare lo screening dei soggetti vulnerabili, come individuare i migranti che non possono essere condotti in Albania, dove verranno collocati i migranti al termine del periodo di detenzione amministrativa, come poter procedere al rimpatrio dei migranti collocati in Albania. Chiede che a queste domande, giuridiche e relative alle procedure inerenti alla normativa su immigrazione e asilo, dia una risposta il Ministro degli interni, o comunque un rappresentante di quel ministero, competente per queste materie.

Elisabetta GARDINI (FDI) osserva che il dibattito odierno evidenzia due visioni opposte in materia di politica migratoria, ma entrambe fondate: pertanto, invita i colleghi dell'opposizione a non dare per scontato l'incompatibilità delle norme in esame con la disciplina nazionale ed europea.

Riguardo al tema del cosiddetto *pull factor*, ricorda che in un rapporto del 2016 pubblicato dalla Camera dei Lords britannica il Tenente Generale Wolfgang Wosolsobe – autorevole esponente dello Stato Maggiore dell'UE – aveva espresso ampie riserve sull'efficacia dell'Operazione Sophia nel conseguire, da un lato, la riduzione del flusso di migranti, dall'altro, l'incremento degli arresti dei trafficanti di

esseri umani; nello stesso rapporto veniva stigmatizzata la scarsa collaborazione di alcune ONG italiane con le autorità di polizia nelle procedure di identificazione degli stessi trafficanti, i quali già allora gestivano un giro di affari che oscillava fra i 3 e i 6 miliardi di euro l'anno; ebbene, tale rapporto è stato colpevolmente trascurato dai responsabili delle Istituzioni UE e dallo stesso Governo italiano di allora.

Sulla scorta di queste considerazioni, sollecita i colleghi dell'opposizione ad assumere un atteggiamento più costruttivo e dialogante riguardo al cambio di paradigma che l'attuale maggioranza intende applicare alla lotta contro la tratta di esseri umani, che mira a realizzare risultati tangibili ed in contro-tendenza con le politiche attuate dagli Esecutivi precedenti, sempre nel pieno rispetto dei diritti umani.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ringrazia l'onorevole Gardini per aver preso la parola e aver tentato di rispondere alle domande da lui poste sul *pull factor*. Dichiarava di conoscere il rapporto citato, elaborato dal generale austriaco, e ricorda, per completare la ricostruzione offerta dalla parlamentare di maggioranza, che quel generale fu poi sostituito dal generale italiano Graziano; sempre per completezza, ricorda poi che tra il 2016 e il 2018, quando egli era sottosegretario di Stato, i numeri degli sbarchi e degli immigrati erano molto diversi, molto minori, rispetto a quelli che si registrano oggi, a dimostrazione di un lavoro ben fatto all'epoca.

In conclusione, dichiara che le affermazioni dell'onorevole Gardini sul cosiddetto *pull factor* non l'hanno convinto e che, per quanto riguarda i flussi che provengono da Paesi più lontani, si riserva di valutare la bontà del Piano Mattei quando potrà vedere le risorse concretamente investite dal Governo italiano.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che – come convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 18 della giornata odierna. Ricorda altresì che lunedì prossimo, 15 gennaio, saranno rese le eventuali declaratorie di inammissibilità delle proposte emendative presentate oggi e si svolgerà la discussione sul complesso degli emendamenti.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per ribadire la richiesta di poter interloquire sul merito del provvedimento con rappresentanti del Ministero dell'interno – il Ministro o un Sottosegretario – già a partire dalla prossima seduta.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) sottolinea l'esigenza che il confronto sui quesiti posti sia preliminare alla votazione degli emendamenti.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO prende atto della richiesta delle opposizioni di poter interloquire, già a partire dalla seduta di lunedì prossimo, dedicata alla discussione sul complesso delle proposte emendative, non solo con i rappresentanti del Ministero degli esteri – e segnatamente con il Viceministro Cirielli, incaricato di seguire in prima battuta questo provvedimento – ma anche con rappresentanti del Ministero dell'interno.

Nazario PAGANO, *presidente*, ringraziando la Sottosegretaria, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (*Esame e rinvio*) 12

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Intervengono, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che le Commissioni avviano oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1663, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi e ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. Chiede quindi ai relatori per la I Commissione,

onorevole Paolo Emilio Russo e onorevole Alessandro Colucci, di svolgere il loro intervento introduttivo, preannunciando che riguarderà gli articoli da 1 a 9, fatta eccezione per l'articolo 3 che, insieme ai restanti articoli, sarà illustrato dai relatori per la V Commissione, onorevole Frassini e onorevole Angelo Rossi.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore per la I Commissione*, avverte che il decreto-legge in conversione, entrato in vigore il 31 dicembre scorso, consta di 20 articoli e proroga termini in materie di competenza di numerosi ministeri. Come preannunciato dal Presidente, fa presente che nel corso della sua relazione si soffermerà sui primi due articoli del decreto-legge, mentre l'onorevole Paolo Emilio Russo descriverà gli articoli da 4 a 9, lasciando l'illustrazione della restante parte del decreto-legge ai colleghi relatori per la Commissione Bilancio.

Passando alla sintetica descrizione del decreto-legge, e rinviando per ogni approfondimento alla documentazione predisposta dal Servizio studi, evidenzia che l'articolo 1 del decreto-legge proroga termini in materia di pubbliche amministrazioni. Si tratta in generale di consentire, anche per il 2024, alle pubbliche amministrazioni di procedere alle assunzioni già previste da precedenti provvedimenti legislativi e non

ancora effettuate. Più in dettaglio, evidenzia che il comma 1 proroga al 31 dicembre 2024 la vigenza della disposizione che consente l'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 e il comma 3, lettera *b*), dell'articolo 1 prorogano al 31 dicembre 2024 la possibilità di procedere ad assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente. Il comma 3, lettera *a*), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di procedere, da parte di pubbliche amministrazioni, alle assunzioni derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2022; le proroghe concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione. Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017. Evidenzia che dalla relazione illustrativa si evince che la proroga è volta a consentire l'assunzione da parte del Ministero dell'interno di 200 unità di personale non dirigenziale. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine, già più volte prorogato, entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019. Il comma 6 prevede, alla lettera *a*), la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per procedere alla stipula di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera *b*), la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica ammini-

strazione già utilizzatrice – in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente. Il successivo comma 7 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per consentire l'espletamento di alcune procedure concorsuali già autorizzate per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno. Il comma 8, lettera *a*), proroga a tutto il 2024 l'autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno; evidenzia che si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi a progetti previsti dal PNRR. Lo stesso comma 8, alla lettera *b*), proroga per il 2024 l'autorizzazione ad assumere 50 unità di personale a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 9, lettera *a*), proroga all'anno 2024 il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le successive lettere *b*) e *c*) prorogano la scadenza dei contratti a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR. Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare un contingente di 40 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. Il comma 11 pro-

roga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire concorsi per assumere con contratto a tempo indeterminato 550 unità di personale non dirigenziale, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato – 450 unità –, alle Commissioni tributarie – 60 unità – e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi – 40 unità. Il comma 12 proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere con contratto a tempo indeterminato, anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, un contingente di 700 unità di personale, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato. Il comma 13 proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle Finanze ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria. I commi 14 e 15 prorogano dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità – già prevista da varie disposizioni di legge – di effettuare assunzioni, sia ordinarie sia straordinarie, di personale della Guardia di finanza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 16 detta disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni. Evidenzia che la disposizione, in particolare, modifica i termini di due normative transitorie, relative alla contribuzione obbligatoria inerente ai dipendenti pubblici (lettera *a*) e ai soggetti titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o di rapporti assimilati (lettera *b*)). Il successivo comma 17 prevede, conseguentemente, un differimento dal 31 dicembre

2023 al 31 dicembre 2024 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora. Il comma 18 consente, fino al 31 dicembre 2024, all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento. Il comma 19 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 dei termini, inizialmente fissati al triennio 2021-2023, per l'assunzione di unità lavorative di carattere tecnico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 20 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'apertura delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di unità di personale da adibire alla realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 21 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali già autorizzate da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le assunzioni riguardano personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero. Infine, evidenzia che il comma 22 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere fino a 750 unità di personale, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV) bandito nel 2019.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del decreto-legge, evidenzia che contiene proroghe di termini in materie di competenza

del Ministero dell'interno, di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Più in particolare, rileva che il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive – le cosiddette autocertificazioni – riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine a partire dal quale diventerà obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma 3 differisce al 31 dicembre 2024 la vigenza dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha introdotto procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale. Il comma 4, lettera a), proroga al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. La successiva lettera b) estende all'anno 2024 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione proroga al 31 dicembre 2024 la disposizione che attualmente consente fino al 2023, in via eccezionale e con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni, che le funzioni di vicesegretario comunale possano essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio

da almeno due anni ed in possesso di specifici requisiti. Il comma 6 interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2024, anziché del rendiconto 2023 – l'obbligo di ricostituire un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2024, in luogo dell'esercizio 2023. I commi 7 e 8 destinano risorse – per circa 8,3 milioni – al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022, corrispondente alla fase di emergenza da COVID-19. Il comma 9, infine, prevede che la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia sia contenuta in un decreto di natura non più regolamentare, consentendo in tal modo l'adeguamento tempestivo della predetta disciplina, a seguito di successivi aggiornamenti tecnologici.

Nel rammentare che, come preannunciato, l'articolo 3 del decreto-legge riguarda la proroga di termini in materia economica e finanziaria, e sarà pertanto trattato dai colleghi della Commissione Bilancio, passa la parola all'onorevole Paolo Emilio Russo, per la descrizione degli articoli da 4 a 9 del decreto-legge.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore per la I Commissione*, fa presente che l'articolo 4 del decreto-legge proroga termini in materia di salute. In particolare, evidenzia che il comma 1 proroga fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 – vale a dire fino al 30 aprile 2024 – il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie, già fissato al 31 dicembre 2023; ciò al fine di semplificare l'applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci degli ordini

professionali in base al principio di economia di gestione. Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 dell'articolo 4 dispone la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, in scadenza il 31 marzo 2024, per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Il comma 4 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati – per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento: si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Il comma 5 stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali; viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, nel rispetto dei vigenti limiti

alla spesa per il personale sanitario. Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Il comma 7, redatto in forma di novella ad alcuni commi della legge di bilancio 2018, prevede la prosecuzione della sperimentazione della Farmacia dei servizi nell'anno 2024, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti. Dispone, altresì, in ordine alla relativa autorizzazione di spesa, pari a 25,3 milioni di euro. Il comma 8 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione); ciò al fine di convalidare il contributo da parte delle Regioni o Province autonome erogato per favorire il processo di completamento della riorganizzazione della rete di queste strutture sanitarie ancora in via di completamento e di relativa valutazione da parte del Governo.

Passando alla descrizione del successivo articolo 5 del decreto-legge, sottolinea che la disposizione prevede proroghe di termini in materia di istruzione e merito. In particolare, il comma 1 proroga per il 2024 l'autorizzazione di spesa di 250.000 euro in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola». Il comma 2, lettera *a*), proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle

supplenze stesse per il personale docente ed educativo. La successiva lettera *b*) proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere. Il comma 3, novellando la legge n. 107 del 2015, prevede che le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente, e che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

Evidenzia poi che l'articolo 6 proroga termini in materia di università e ricerca. Più nel dettaglio, fa presente che il comma 1 innalza da due a tre anni la validità temporale dell'elenco di soggetti nell'ambito dei quali sono nominati i componenti dell'organo direttivo Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ANVUR. Il comma 2 differisce – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 – il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Il comma 3 proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni e di altri esami professionali. Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022. Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2023 al 15 febbraio 2024 il termine per la conclusione dei lavori delle

commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Sottolinea in merito che resta ferma la previgente disposizione legislativa, secondo cui la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023 e i lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 dicembre 2023. Fa presente poi che i commi da 6 a 8 dell'articolo 6 prorogano termini relativi alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, il comma 6 estende dall'anno accademico 2023-2024 all'anno accademico 2024-2025 la possibilità per tali istituzioni di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette « 143 ». Il comma 7, lettera *a*), proroga all'anno accademico 2025/2026 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento di tale personale. La lettera *b*) differisce – dall'anno accademico 2024/2025 all'anno accademico 2025/2026 – l'abrogazione di alcune disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento. Il comma 8 consente alle istituzioni AFAM di reclutare, oltre che, come già previsto, per l'anno accademico 2023/2024, anche per l'anno accademico 2024/2025 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.

Per quanto riguarda l'articolo 7, evidenzia che esso proroga termini in materia di cultura. Più specificamente, fa presente che i commi da 1 a 3 dispongono la proroga da

sette a otto anni della durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, creata nel 2016 allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Prevedono inoltre la proroga dal 2023 al 2024 dell'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone e autorizzano la relativa spesa di copertura degli oneri, quantificati in 1 milione di euro per il 2024. Il comma 4, lettera *a*), posticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino », istituito presso il Ministero della cultura; la lettera *b*) autorizza per l'anno 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato, disponendo in relazione a tali oneri. Il comma 5 interviene sulla disciplina delle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato. Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale devono essere adottati i regolamenti per la ri-organizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura; nelle more, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019.

In relazione all'articolo 8, che proroga termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia in particolare che il comma 1 stabilisce una proroga temporale, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, per l'adempimento di alcuni oneri necessari a favorire la cantierabilità dei lavori relativi

all'Aeroporto di Firenze. I commi 2 e 3 prorogano di tre ulteriori mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti, sorte nel 2016; prevede inoltre, anche per il 2024, risorse per il personale non avviato al lavoro. Il comma 4 proroga di un anno alcuni termini previsti nel decreto MIT 28 ottobre 2005 sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie. Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare mediante procedure di affidamento semplificate. Il comma 6 posticipa una pluralità di termini relativi alla riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti nel settore dei trasporti pubblici. Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina relativa agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. Il comma 8 prevede che per le attività di investimento di Anas s.p.a. è riconosciuto, a titolo di onere di investimento, una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione, al miglioramento, all'adeguamento della rete stradale nonché alla gestione dei beni funzionali al servizio stradale e autostradale; la disposizione inoltre precisa che, per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, viene riconosciuta una quota a titolo di oneri di investimento pari al 9 per cento. Infine, viene disposto che entro il predetto limite del 12,5 per cento, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A., verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine ultimo entro il quale le società concessionarie di tratte autostradali

devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario conformemente a quanto disposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal concedente; l'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Infine, è disposto l'incremento delle tariffe autostradali conformemente all'inflazione nella misura pari al 2,3 per cento. Da ultimo, il comma 10 dell'articolo 8 dispone la proroga, alla data del 31 ottobre 2028, della scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a.

Passando a descrivere sinteticamente l'articolo 9 del decreto-legge, rileva che si tratta di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, i commi 1 e 2 prorogano dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2024 il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche. Infine, il comma 4 dell'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la riassegnazione al bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei fondi destinati – fino al 2020 – al sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore per la V Commissione*, segnala preliminarmente che nell'ambito della sua esposizione si concentrerà sui contenuti degli articoli 3 e da 10 a 13 del decreto-legge, mentre gli articoli

da 14 a 20 saranno illustrati dall'altra relatrice per la V Commissione, l'onorevole Frassini.

Rileva, in primo luogo, che l'articolo 3 reca disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria. In particolare, fa presente che il comma 1 proroga all'anno 2024 le disposizioni ai sensi delle quali, con riferimento ai contratti di locazione passiva, le amministrazioni centrali, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa, e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, in presenza di determinate condizioni, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10 del decreto-legge n. 95 del 2012. Passando quindi al contenuto delle ulteriori disposizioni del medesimo articolo 3, rileva che il successivo comma 2 reca la proroga di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2024, del termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2024 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, mentre il comma 4 differisce di un ulteriore anno i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Osserva che, per effetto delle disposizioni in esame, pertanto, la cessazione a regime dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029. Il successivo comma 5 reca la corrispondente copertura finanziaria. Il comma 6 proroga di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le autorità responsabili

non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. Il comma 7 proroga al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del lotto e del superenalotto, destinando contestualmente le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità prevista, a determinate condizioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile di continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari. Il comma 9, in considerazione dell'attacco subito ai sistemi informatici della regione Molise in data 7 dicembre 2023, dispone che ai fini del computo dei termini amministrativi nella medesima regione non si tenga conto del periodo compreso tra tale data e il 30 gennaio 2024. Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR e del PNC. In relazione a tale previsione, il successivo comma 10 prevede che la regione Molise e i suoi enti strumentali adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la celere conclusione dei predetti procedimenti, mentre il comma 11 prevede che in caso di inoperatività dei siti *internet* istituzionali per il medesimo periodo siano sospesi gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Il comma 12, infine, proroga fino al 31 marzo 2024 gli effetti giuridici delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e la società Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi accordi convenzionali attuativi, in relazione ai servizi informatici del Sistema tessera sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), al fine di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR,

nelle more del definitivo perfezionamento della nuova convenzione.

Nell'illustrare i contenuti dell'articolo 10, osserva che esso reca la proroga di un termine in una materia di competenza del Ministero della difesa, prevedendo, in particolare, la proroga al 31 dicembre 2024 dell'applicazione delle disposizioni relative al deposito mediante invio tramite posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari, contenute nell'articolo 75, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Segnala, quindi, che l'articolo 11 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia. In particolare, il comma 1 sospende fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive, di cui all'articolo 26-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2006, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione di tali incarichi anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, ma non vi abbiano ancora potuto partecipare. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che tale disposizione si applichi anche alle procedure già bandite e che i magistrati cui sia stato conferito un incarico, che non abbiano in precedenza frequentato un corso o non abbiano già svolto le funzioni, debbano parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle medesime. Il comma 3, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR, prevede che se il termine massimo di dieci anni di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino alla medesima data. Il comma 4 eleva, fino al 31 dicembre 2024, da sei mesi a un anno il termine massimo per l'assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato in caso di tramutamento. Il comma 5 proroga, dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024, il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare taluni specifici adempimenti a un giudice onora-

rio nell'ambito dei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale. Il comma 6 prevede che le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano differite dal mese di aprile al mese di ottobre. Il comma 7 proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022, nell'ambito della cosiddetta « riforma Cartabia » del processo penale, in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali. Il comma 9 differisce al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. I successivi commi 10 e 11 recano la copertura finanziaria della misura di cui al comma 9 e autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passando, quindi, all'illustrazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, fa presente che esso reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, il comma 1 proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza ambientale. Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale. Il comma 3 proroga di sei mesi il termine per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti

inerti di origine minerale. Il comma 4 proroga al 30 aprile 2024 la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sono ancora stati rinnovati. Il comma 5 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2024, il termine fino al quale è autorizzato, a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste, dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio. Il comma 6 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, altresì, l'attribuzione al Commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati.

Venendo, infine, all'esame dell'articolo 13, fa presente che esso reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste nei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, per valutare la regolarità della posizione contributiva e fiscale del beneficiario, prevedendo che in tal caso il pagamento in anticipo sia sottoposto a condizione risolutiva. Il comma 2 proroga al 2024 il termine, di cui all'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge n. 27 del 2019, per l'adozione di alcune misure previste per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* che consentono, in particolare, di procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta in deroga ai vincoli previsti a legislazione vigente, nonché ai produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di produrre e commercializzare all'interno della zona infette le piante che siano esenti da patogeni e da organismi nocivi. Il comma 3

fissa i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole, al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali. In particolare, la disposizione proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1996 e di due anni, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2018.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, avverte che, come ricordato dal collega Angelo Rossi, nella sua esposizione si soffermerà sui contenuti del decreto-legge in esame recati dagli articoli da 14 a 20.

Al riguardo, fa presente in primo luogo che l'articolo 14 reca la proroga di termini in materia di *sport*. In particolare, il comma 1 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, mentre il comma 2 proroga al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006.

Osserva, quindi, che l'articolo 15, intervenendo sulla disciplina della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge di bilancio per il 2023, abroga il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge per il completamento delle attività istruttorie volte alla ricognizione e determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata e differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni *standard*.

Evidenza, inoltre, che l'articolo 16, nelle more dell'espletamento della procedura di gara prevista dal decreto-legge n. 198 del 2022, definisce i criteri per il riparto delle risorse in favore delle agenzie di stampa di

rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultavano titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero, che si è svolta nel 2017. Tale disciplina, che è volta ad evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, si applica non oltre il 30 giugno 2024. Rileva, inoltre, che l'articolo in esame prevede che le agenzie di stampa beneficiarie del riparto siano tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Segnala, quindi, che l'articolo 17 autorizza il Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici del 2016 e la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 a proseguire gli interventi previsti dal Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per la ricostruzione di tali aree, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023. A tal fine, i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di carattere pluriennale.

Rileva, poi, che l'articolo 18 reca disposizioni relative a termini di competenza del Ministero del lavoro delle politiche sociali. In particolare, i commi 1 e 2 introducono modifiche che riportano al Comitato Previdenza Italia le funzioni ad oggi assegnate ad Assoprevidenza, attribuendo al predetto Comitato il contributo previsto dall'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019 e disciplinando le modalità di erogazione del medesimo contributo. Il successivo comma 3 sopprime pertanto l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023, che aveva, invece, attribuito le funzioni del Comitato Previdenza Italia ad Assoprevidenza. Osserva, inoltre, che il successivo comma 4 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse, pari a 5 milioni di euro, già

previste ai sensi dell'articolo 1, comma 480, della legge di bilancio 2020, per l'attività degli istituti di patronato nell'ambito del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, attività, queste ultime, sopresse a decorrere 1° gennaio 2024, siano destinate al finanziamento delle attività svolte dai medesimi istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, con riferimento alla presentazione della domanda di assegno di inclusione e alle successive verifiche periodiche, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Rileva, quindi, che l'articolo 19, al comma 1, proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza. Si prevede, pertanto, che fino a tale data: il personale dei servizi sia autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza possa essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possano essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali

dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizzi gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità. Fa presente, inoltre, che il successivo comma 2 proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

Rileva, infine, che l'articolo 20 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 30 dicembre 2023.

Per ulteriori approfondimenti, anche con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rinvia conclusivamente alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta, ricordando che nella giornata di lunedì 15 gennaio avrà luogo un breve ciclo di audizioni.

La seduta termina alle 11.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di <i>media</i> audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 24 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 31 |

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

Atto n. 109.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore per la VII Commissione*, avverte che i gruppi di Fratelli d'Italia e del Partito Democratico hanno chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attra-

verso il sistema di riprese audiovideo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 31 gennaio prossimo. Non essendo tuttavia ancora pervenuti i prescritti pareri della Conferenza Unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato, le Commissioni non potranno pronunciarsi prima della trasmissione di tali pareri.

Avverte che le funzioni di relatore per la IX Commissione sono state conferite all'onorevole Amich.

Passando al contenuto del provvedimento, anche a nome del relatore per la IX Commissione, rileva anzitutto come l'atto del Governo n. 109 rechi lo schema di decreto legislativo adottato in forza del combinato disposto della delega contenuta nell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente di emanare decreti legislativi integrativi e correttivi entro i successivi 24 mesi.

Si tratta, dunque, di uno schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del vigente decreto legislativo n. 208 del 2021, con cui è stata esercitata la delega principale, recante il testo unico dei servizi *media* audiovisivi (c.d. TUSMA), di recepimento della direttiva 2018/1808/UE (e, quindi, di abrogazione del previgente decreto legislativo n. 177 del 2005, la cosiddetta legge Gasparri).

Quanto alle ragioni dell'intervento correttivo, la relazione illustrativa del Governo espone, tra l'altro, che « le modifiche proposte perfezionano l'impianto normativo e conferiscono maggiore chiarezza e omogeneità al contenuto del testo di decreto legislativo, al fine di meglio perseguire l'obiettivo del corretto funzionamento del mercato unico europeo per i servizi *media* e audiovisivi, che la stessa delega si era prefissata. [...] È chiarito l'ambito di applicazione di diverse disposizioni di principio, estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi *media*, sia audiovisivi sia radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione ».

Il testo all'esame delle Commissioni riunite consiste in un insieme di puntuali e talvolta minute novelle, per la più agevole lettura delle quali sia il Governo, in allegato allo schema trasmesso, sia il Servizio studi della Camera nel proprio *dossier*, hanno predisposto un testo a fronte, alla cui consultazione rinvio sin d'ora per una più esaustiva ricognizione delle modifiche proposte.

Chiarisce che nella relazione saranno illustrate le principali novità e le più significative innovazioni di cui si prefigura l'introduzione.

L'articolo 1, nei commi da 1 a 3, reca un cospicuo novero di modificazioni testuali, in parte di carattere manutentivo, del TUSMA.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 1 del citato TUSMA, attualmente contiene:

i principi generali per la prestazione di servizi di *media* digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni

elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e *Internet* in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

le disposizioni in materia di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Val la pena ricordare che per « piattaforme di condivisione » s'intendono essenzialmente i *social media* in cui l'utente si fa protagonista egli stesso della produzione di contenuti (*post*, video, *reels*, eccetera), vale a dire per esempio *META*, *X* (già *Twitter*), *Instagram*, *Tik-tok* et similia.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del TUSMA, ne formano oggetto le disposizioni in materia di servizi di *media* audiovisivi, quali:

la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari sia a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato;

la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video.

All'articolo 1, comma 1, dello schema trasmesso per il parere sono apportate modifiche all'articolo 1 del TUSMA, tali per cui:

sono oggi dettati principi generali sulla condivisione sia di video sia anche solo audio o entrambi;

sono dettate disposizioni in materia non solo di servizi di *media* audiovisivi ma anche di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le co-

municazioni commerciali audiovisive e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio;

il citato comma 2 del TUSMA è abrogato, essenzialmente per motivi di coordinamento.

Quanto all'ambito di applicazione soggettivo del TUSMA, sono apportate le seguenti principali modifiche:

gli operatori radiofonici vengono ora definiti « emittenti » (e non più « concessionari »), con ciò restando chiarito che rientrano nel novero anche le *web-radio*;

viene chiarito che la legge nazionale si applica anche alle emittenti radiofoniche;

viene meglio chiarito come i soggetti interessati « operano in Italia », ai fini del TUSMA, quando hanno la sede principale in Italia e una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di *media* audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi opera sia in Italia sia in un altro Stato membro.

Il comma 3 dell'articolo 1 attiene alle definizioni, per una più puntuale cognizione delle quali si rinvia al testo a fronte.

Il comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 4 del TUSMA, il quale è dedicato ai principi generali del sistema dei servizi di *media* audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di *media* in ambito locale. Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, la novella opera anzitutto rispetto al comma 1 dell'articolo 4 sotto diversi profili:

dal punto di vista redazionale, i principi generali sono ora ordinati secondo un elenco numerico;

dal punto di vista sostanziale, al dichiarato fine di mantenere memoria del passato e della cultura storica, viene aggiunto il principio del contrasto alla cosiddetta *cancel culture*, definita – dalla nuova

lettera *h*) – come la tendenza odierna di distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione.

L'articolo 5 del TUSMA detta invece i principi del sistema radio-televisivo inerenti al pluralismo e alla concorrenza.

Ricorda – al proposito – che il *Considerando* 53 della direttiva 2018/1808/UE dice tra l'altro che « le attività delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione stabilite dalla direttiva 2010/13/UE dovrebbero assicurare il rispetto degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di informazione, diversità culturale, tutela dei consumatori, buon funzionamento del mercato interno e promozione della concorrenza leale ».

In questo contesto, l'articolo 5 del TUSMA, attualmente presenta una nutrita griglia di principi cui la disciplina normativa deve richiamare tutti gli attori coinvolti, onde garantire pluralismo e concorrenza. Essi possono essere così sintetizzati, salvo il rinvio al testo dell'articolo:

a) promozione della concorrenza sia nella trasmissione dei programmi sia nel mercato pubblicitario mediante il divieto di costituzione o di mantenimento di posizioni di significativo potere e la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione della distinzione dei diversi titoli abilitativi per lo svolgimento delle varie attività;

c) obblighi per gli operatori di rete di non discriminare i fornitori di servizi e, in particolare, le emittenti indipendenti.

Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, apporta le seguenti modifiche all'articolo 5 del TUSMA:

quanto proprio al divieto di discriminazione tra i fornitori, la sostituzione dell'articolo 5, comma 1, lettera *e*), n. 1, che ora reca l'obbligo per gli operatori di rete di rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di ser-

vizi di *media* radiofonici o dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi, senza effettuare discriminazioni in ragione della conducibilità o meno a società collegate o controllate. In pratica, la nuova formulazione chiarisce direttamente in che cosa consista l'obbligo, senza la premessa che si tratta di un divieto di discriminazione;

quanto alla trasparenza, la riformulazione – in senso più chiaro – dell'obbligo di separazione societaria nei casi in cui un soggetto sia al contempo operatore di rete e fornitore di servizi (nuovo articolo 5, comma 1, lettera *e*), n. 5.2).

Il comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica invece l'articolo 6 del TUSMA, dedicato ai principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, limitandosi a una modifica meramente redazionale, cioè la soppressione dell'avverbio « comunque » dal comma 2.

Il comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 8 del TUSMA, il quale definisce le funzioni dell'allora MISE, oggi MIMIT.

In particolare, viene modificato il solo comma 2: in luogo del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori viene istituito un comitato consultivo inter-istituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento e partecipazione allo stesso sono definite con successivo decreto ministeriale, fermo che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

I commi da 8 a 13 dell'articolo 1, intervengono – poi – sugli articoli da 13 a 15 TUSMA, in materia di autorizzazioni per le attività di operatore di rete, estendendo la disciplina attualmente prevista alla fattispecie della radiodiffusione digitale.

Il comma 14 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 22 del TUSMA, recante la disciplina per l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmis-

sioni di radiodiffusione sonora in onde medie.

In particolare, la lettera *a*) modifica il comma 1, specificando che il destinatario delle assegnazioni delle frequenze radio in onde medie, operate dal Ministero, è l'operatore di rete radiofonico in onde medie.

A sua volta, il comma 15 apporta una modifica sia formale che sostanziale all'articolo 24 del TUSMA, recante la disciplina sui trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso.

Con la lettera *a*), le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 24 del TUSMA prevedono che, in seguito alla concessione e autorizzazione alla prosecuzione dell'attività rilasciata ai sensi della legge n. 66 del 2001, sono consentiti: sia i trasferimenti di impianti, di rami di aziende e di intere emittenti radiofoniche analogiche da un concessionario ad un altro; sia le acquisizioni da parte delle società che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 21 del presente testo unico; sia gli scorpori mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

Con la lettera *b*), viene novellato il comma 4 dell'articolo 24 del TUSMA prevedendo che, nel caso in cui la concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale sia trasferita o la sua forma giuridica trasformata, allora la concessione si converte in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.

La lettera *c*), introduce il comma 6-*bis* all'articolo 24, che individua un criterio univoco da applicare nelle ipotesi di doppia alienazione dell'impianto: ove l'impianto sia stato ceduto a diverse emittenti, ai fini dell'alienazione dello stesso, prevale la cessione stipulata in data anteriore mediante atto privato o scrittura privata autenticata. A parità di data, la cessione notificata a mezzo PEC per prima al Ministero prevale sulle altre.

Il comma 16 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, modifica invece l'articolo 25 del TUSMA, recante disposizioni sugli impianti di radiodiffusione, con interventi di carattere prettamente formale. Infatti, al comma 1 e al comma 2 il riferi-

mento agli organi periferici è sostituito con quelli territoriali; al comma 3 è corretto un refuso e sostituito il richiamo ai commi 2 e 3 con i commi 1 e 2; al comma 4, al fine di rendere esplicita l'esclusione della disciplina del silenzio-assenso di cui all'articolo 20, della legge n. 241 del 1990, è aggiunta la precisazione che il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche con provvedimento espresso, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Infine, il comma 5 è abrogato in quanto il contenuto è ritenuto obsoleto essendo ormai tutti gli impianti di radiodiffusione, e non solo alcuni di essi, convertibili secondo gli *standard* DVB-T2.

Il comma 17 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 26 del TUSMA, che disciplina le diffusioni di programmi in contemporanea. Le novelle riguardano, in particolare, i commi 1 e 7.

Con riferimento al comma 1, laddove si prevede che la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici locali è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, la clausola secondo cui ciò avviene quando si tratta di soggetti « anche operanti nello stesso bacino di utenza » viene sostituita con la condizione « purché operanti in aree tecniche diverse ».

Con riferimento al comma 7 dell'articolo 26 del TUSMA, invece, con la modifica si stabilisce che l'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici è concessa per il tempo massimo indicato al comma 3 e, quindi, per la durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di *media* radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi audiovisivi.

I commi 18 e 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modificano rispettivamente gli articoli 27 e 29 del TUSMA, in tema di regolarizzazione del rilascio dell'autorizzazione agli enti locali

da parte degli ispettori territoriali e disposizioni generali sulla disciplina dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonica.

In particolare, il comma 18 modifica l'articolo 27, comma 1, del TUSMA, nel correggere un riferimento normativo erroneamente inserito. Inoltre, con tale modifica si regolarizza il rilascio dell'autorizzazione agli enti locali da parte degli Ispettorati territoriali e viene specificato che i programmi televisivi diffusi dovranno essere limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di *media* audiovisivi (FSMA) hanno acquisito capacità trasmissiva.

Il comma 19 modifica invece l'articolo 29, comma 5, del TUSMA recante disposizioni generali sulla disciplina dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonica. Più precisamente, nel regolamentare i servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, e in particolare la procedura di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, si chiarisce che le condizioni e le modalità di utilizzo del numero assegnato nell'ambito del titolo abilitativo sono disciplinate con apposito decreto, sentita l'Autorità, sia in fase di prima applicazione che a regime. In questo modo si assoggetta ad una specifica disciplina la numerazione automatica dei canali diffusi sulla televisione digitale terrestre.

I commi 20 e 21 dello schema di decreto in esame modificano, rispettivamente, l'articolo 30, in materia di tutela dei diritti fondamentali, e l'articolo 31, del TUSMA in materia di accessibilità agli utenti con disabilità, del decreto legislativo n. 208 del 2021. In sostanza, si chiarisce ulteriormente che la programmazione predisposta dai fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero la loro apologia.

Il comma 22 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 33, comma 4 del TUSMA, in tema di gestione dei reclami da parte del fornitore di servizi di *media* audiovisivi (FSMA).

Tali modifiche mirano a precisare che i destinatari della disposizione sono l'operatore e i fornitori di servizi *media* audiovi-

sivi, i quali sono tenuti a fornire efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati.

Il comma 23 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 25 del TUSMA, inerisce all'istituto della rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 35 del TUSMA, prevede che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. La nuova disposizione, alla lettera a), sostituisce il suddetto comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 208 del 2021, prevedendo che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.

Il comma 24 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 36, comma 1, del TUSMA, in materia di comunicati degli organi pubblici, espungendo il riferimento alle emittenti televisive *tout court*, lasciando quindi quello alle emittenti radiofoniche, ai fornitori dei servizi *media* audiovisivi e radiofonici e alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai quali i soggetti

istituzionali ivi indicati possono chiedere la trasmissione gratuita di brevi comunicati.

I commi 25 e 26 dello schema di decreto in esame modificano poi, rispettivamente, l'articolo 37, in materia di tutela dei minori nella programmazione audiovisiva (e radiofonica), e l'articolo 38, in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori, del TUSMA.

A sua volta, il comma 27, modifica, l'articolo 39 del TUSMA. Si tratta di un mero coordinamento legislativo; con l'aggiunta poi del Ministero dell'interno quale autorità – tra le altre già menzionate (Ministero della giustizia e autorità delegata dal Presidente del Consiglio) – concertante nell'adozione da parte del MIMIT del decreto di recepimento del codice di autoregolamentazione dei fornitori dei servizi *media* e delle emittenti. Si ricorda che lo schema di codice è sottoposto altresì al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il codice attualmente vigente (detto *Codice media e sport*) è stato adottato il 25 giugno 2007.

I commi da 31 a 34 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modificano rispettivamente gli articoli 43, 44, 45 e 46 del TUSMA, in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, interruzioni pubblicitarie, limiti di affollamento e sponsorizzazioni.

Nel dettaglio, il comma 31 modifica l'articolo 43, che tratta di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, segnalando, al comma 2, come l'Autorità promuova forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di *media*, sentito il Ministero e d'intesa con l'Autorità politica con delega alla famiglia e non più con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Il comma 32 modifica l'articolo 44 sulle interruzioni pubblicitarie, aggiungendo, al comma 11, in ultima istanza, la presenza dei fornitori di servizi di *media* radiofonici, oltre alle emittenti radiofoniche, per quanto riguarda le disposizioni che vengono applicate alla trasmissione di pubblicità e televendite.

I commi 39 e 40 intervengono sulla disciplina delle sanzioni.

Nello specifico il comma 39 modifica l'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante disposizioni in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità di settore. In particolare al comma 1, lettera *b*), si precisa il tipo di fornitori a cui la norma fa riferimento; al comma 4 è inserito il riferimento al fornitore di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica in luogo dell'emittente televisiva o radiofonica e al comma 11 si aggiunge ai *media* audiovisivi il riferimento a quelli radiofonici. Infine, dopo il comma 13 è aggiunto il comma 13-*bis*, il quale, per soddisfare anche le richieste della Commissione europea sulla necessità di un raccordo tra quanto previsto con il presente testo e quanto disposto dal *Digital services act* (DSA), chiarisce che in caso di contrasto tra le suddette disposizioni sanzionatorie prevalgono quelle disciplinate dal regolamento (UE) 2022/2065.

Il comma 40, invece, modifica l'articolo 68, recante sanzioni di competenza del Ministero e, in particolare, l'intero comma 2, specificando quali sono i soggetti nei cui confronti il Ministero può irrogare una sanzione e cioè gli esercenti la radiodiffusione sonora e gli operatori di rete televisiva in ambito locale e quali sono le sanzioni amministrative da applicare.

Il comma 41 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 71 del TUSMA, al fine di non pregiudicare le norme stabilite dal regolamento (UE)2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (mercato dei servizi digitali). Con la modifica in questione si inserisce il comma 5-*bis* all'articolo 71 del TUSMA, al fine di chiarire che le disposizioni del presente decreto legislativo non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) e introduce disposizioni volte a contrastare i contenuti illegali, la disinformazione online e gli altri rischi per la società dell'informazione, il tutto a tutela del mercato unico dei servizi digitali.

Viene poi novellato l'articolo 50 del TUSMA, relativo alla gestione dello spettro radioelettrico e alla assegnazione delle frequenze, in più punti, sia sostanziali che formali. Le modifiche sostanziali riguardano il meccanismo di consultazione per l'adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze e l'esenzione quinquennale dai contributi e dai diritti amministrativi per l'utilizzo dello spettro radio per gli operatori titolari di diritti d'uso delle frequenze radiofoniche digitali. La più importante modifica riguarda il comma 5 dell'articolo 50, il quale assegna all'AGCOM la competenza per l'adozione e l'aggiornamento del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF).

A tale previsione viene aggiunto un periodo in base al quale ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze si applica il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Seguono infine gli articoli 2, 3 e 4 recanti, rispettivamente, le disposizioni di coordinamento formale, abrogative e finanziarie.

In conclusione, per le modifiche testuali non esplicitamente illustrate – in massima parte di carattere manutentivo e formale – si rimanda ancora una volta al testo a fronte.

Vale la pena menzionare infine che è di oggi la notizia che l'AGCom, a seguito di una procedura di consultazione, ha approvato le « Linee guida per gli *influencer* », cui le Commissioni riunite potranno estendere la loro attenzione nel contesto dell'attività istruttoria sull'atto del Governo 109.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede chiarimenti circa la tempistica per l'espressione del parere e se sia possibile svolgere un ciclo di audizioni.

Antonio CASO (M5S) si associa alla richiesta di audizioni appena avanzata dalla collega Ghirra.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore per la VII Commissione*, ribadisce

che il termine per l'espressione del parere è fissato al 31 gennaio prossimo; non essendo tuttavia ancora pervenuti i prescritti pareri della Conferenza Unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato, le Commissioni non potranno pronunciarsi prima della trasmissione di tali pareri. Con riferimento alle audizioni avverte che le modalità di svolgimento saranno deliberate dall'Ufficio di

Presidenza congiunto già convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano. Atto n. 103 (<i>Esame e rinvio</i>) | 32 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche. Atto n. 104 (<i>Esame e rinvio</i>) | 34 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 35 |

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 8.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano.

Atto n. 103.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 21 gennaio e che lo schema è stato assegnato anche alla V Commissione che, nella giornata di

ieri, ha espresso una valutazione favorevole con un rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, introduce l'esame sullo schema di decreto osservando che il programma pluriennale SMD n. 14/2023 si riferisce all'acquisizione di 21 lanciatori *High Mobility Artillery Rocket System* (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano. Rileva, quindi, che tale sistema d'arma è in grado di colpire obiettivi a 150 Km, con la possibilità in futuro di estendere la capacità di ingaggio oltre i 300 Km, consentendo così di potenziare, a parità di ingaggio e precisione, la mobilità dei sistemi lanciarazzi dell'artiglieria terrestre *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) attualmente in servizio.

Riferisce, quindi, che il programma è finalizzato a soddisfare l'esigenza dell'Esercito italiano di ampliare il parco di sistemi d'arma di artiglieria terrestre, attualmente composto da un reggimento mono gruppo su sistemi lanciarazzi cingolati MLRS, acquisendo un secondo gruppo

di lanciatori ruotati HIMARS con capacità di ingaggio simili a quelle del MLRS, ma caratterizzata da maggiore mobilità tattica e strategica e, al riguardo, segnala che la scheda tecnica sottolinea che il munizionamento in acquisizione per l'HIMARS può essere impiegato anche con i sistemi MLRS in servizio e in corso di ammodernamento.

Osserva, poi, che oltre all'acquisizione dei nuovi lanciatori, il programma prevede anche un servizio di supporto logistico integrato che, tra l'altro, comprende l'acquisizione di una dotazione iniziale di parti di ricambio per garantire un'autonomia di sessanta mesi, la disponibilità di parti di ricambio per tutto il ciclo di vita del sistema, la gestione della configurazione del sistema e il monitoraggio delle eventuali obsolescenze emergenti, il coinvolgimento dell'industria nazionale per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché corsi di formazione per operatori e per manutentori.

I settori industriali interessati dal programma sono quelli della meccanica, micromeccanica, elettronica, optoelettronica informatica e sistemistica e, in tale ambito, sono attesi significativi ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la produzione, assemblaggio ed integrazione in Italia dei lanciatori e dei componenti dei sistemi di comando e controllo, nonché dei servizi per il supporto logistico. Inoltre, la scheda tecnica sottolinea che, per le attività di mantenimento dell'intera flotta nazionale HIMARS, la società produttrice e *Design Authority* intende realizzare in Italia un Centro logistico dedicato. Alle industrie nazionali individuate dovranno, quindi, essere trasferite le capacità necessarie ad effettuare parte della produzione, nonché le lavorazioni sul sistema a scopi manutentivi.

Sottolinea, poi, che il programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2024 e durata complessiva di dieci anni, prevede un onere complessivo di 960 milioni di euro. La prima fase dell'impresa, oggetto del decreto in esame, sarà finanziata – per

un importo pari a 137 milioni di euro – attraverso gli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e consentirà l'acquisizione di una prima aliquota di lanciatori, unitamente al relativo supporto logistico, all'attivazione dei corsi di formazione e all'adeguamento delle infrastrutture individuate per l'addestramento, la manutenzione e il ricovero dei sistemi d'arma e del munizionamento. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 823 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni. Al riguardo fa presente che la scheda tecnica che correda lo schema di decreto precisa, altresì, che – per quel che attiene il costo complessivo del programma – l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentare e che, laddove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo.

Conclude segnalando che l'acquisizione del sistema d'arma HIMARS e del relativo munizionamento guidato è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 16), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nello schema di decreto in esame.

Isabella RAUTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*, nell'esprimere apprezzamento per la dettagliata relazione della relatrice, sottolinea le rilevanti ricadute economico sociali del programma, il cui indotto potrà arrivare a coinvolgere circa 45.000 addetti di moltissime piccole e medie imprese del Nord e Centro Italia.

Antonino MINARDO (LEGA), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altre sedute.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche. Atto n. 104.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 21 gennaio e che lo schema è stato assegnato anche alla V Commissione che, nella giornata di ieri, ha espresso una valutazione favorevole sulle conseguenze di carattere finanziario.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, osserva che lo schema di decreto SMD n. 22/2023 fa riferimento all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto completi, con capacità di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione (ISR) e cinetiche. Rileva, poi, che nel complesso, il programma prevede: l'acquisizione di quattro velivoli senza pilota ASTORE blocco 81, l'approvvigionamento di due stazioni di controllo (*Ground Control Station*), nonché l'equipaggiamento ausiliare di terra (*Auxiliary Ground Equipment*), l'addestramento per 40 unità di personale (piloti e tecnici manutentori), munizionamento missili a guida laser per attività di sperimentazione e test di valutazione, parti di ricambio per 1000 ore di volo per ciascun sistema e il supporto logistico e manutentivo iniziale.

Fa quindi presente che il programma consentirà di dotare l'Aeronautica militare di aeromobili a pilotaggio remoto con ampio spettro di capacità di missione, colmando il *gap* tra la dismissione nei mezzi *Predator-A*, iniziata a gennaio del 2023, e l'entrata in servizio dei nuovi sistemi MQ-9A Block 5 (*Predator-B*), disponibili non prima della fine del 2025, e si inserisce in un contesto di implementazione capacitativa del comparto aereo, considerata anche la diffusa instabilità e

complessità che da tempo connota gli scenari di riferimento che richiede la necessità di strumenti aerei in grado di assicurare un'adeguata capacità ISTAR (*Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance*) che può rilevarsi determinante per la difesa tempestiva delle truppe a terra con ingaggi di precisione e con minimo danno collaterale. Oltre alle funzioni più prettamente militari, i velivoli ASTORE, che hanno un'apertura alare di 12,76 metri, un peso massimo al decollo di 650 kg, una velocità operativa di 70-105 nodi e un'autonomia di volo di 11 ore, potranno svolgere anche funzioni a supporto di altri dicasteri o utenti istituzionali, in attività quali il monitoraggio e il contrasto dei fenomeni migratori, il controllo dei traffici illeciti via mare, la prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, lo studio del territorio nazionale anche per prevenzione dei fenomeni naturali, la prevenzione e supporto in caso di calamità naturali.

Si sofferma poi sui settori industriali interessati dal programma, che sono prevalentemente quelli ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, meccanica ed elettronica. Al riguardo osserva che dal programma è attesa una significativa ricaduta tecnologica su numerose piccole medie industrie nazionali e che, per la sua peculiarità tecnologica, potrebbe portare nel tempo ad un interessamento da parte di altri Paesi. Inoltre, oltre a soddisfare *in primis* l'esigenza operativa dell'Aeronautica militare e a rappresentare in prospettiva un'importante ricaduta tecnologica per l'industria nazionale, l'acquisizione del sistema ASTORE – prodotto dalla Leonardo – garantirebbe anche la salvaguardia della sovranità nazionale e delle prioritarie esigenze di autonomia e flessibilità nella condotta delle attività di sviluppo in un settore strategico per il Paese.

Osserva, infine, che il programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio già nel 2023 e durata complessiva di otto anni, presenta un onere complessivo di 76 milioni di euro che coprono l'intero ciclo di vita

dell'implementazione e mantenimento della capacità, compreso l'acquisto dell'armamento e il supporto logistico ed è finanziato totalmente a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Conclude segnalando che il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 16), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nello schema di decreto.

Antonino MINARDO (LEGA), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| D.L. 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 36 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 38 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene, da remoto, il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 11.45.

D.L. 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore Testa ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, rammentando anzitutto che il decreto-legge è composto di quattro articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto *Super-*

bonus, per le quali – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, anche nel caso in cui tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. La norma, tuttavia, chiarisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il comma 2 riconosce, inoltre, a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Tale contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contri-

buto di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Il contributo, è finanziato a valere sulle risorse che residuano dallo stanziamento iniziale del fondo di cui al citato articolo 9, comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, dei quali sono stati utilizzati soltanto 3.559.000 euro. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di 16.441.000 euro. Il comma 3 prevede la compensazione degli effetti finanziari del contributo sopra descritto, stabilendo che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici delle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11. La norma in esame stabilisce che partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 dicembre 2023) le disposizioni appena ricordate, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

Il comma 2 dell'articolo 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento (*superbonus*) per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici avviati successiva-

mente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si ricorda, a tale proposito che il comma 8-ter dell'articolo 119 riconosce, tra l'altro, agli interventi fiscali eco bonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante (comma 1, lettera a). Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati (comma 1, lettera b). Con la lettera c) del comma 1 viene inoltre abrogato il comma 3 dell'articolo 119-ter che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Il comma 2, modificando l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla lettera a), limita al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e

per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi ossia: per i condomini in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità (comma 2, lettera b)).

Ai sensi del comma 3, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; nel caso in cui non sia prevista, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 30 dicembre 2023).

Ricorda che l'articolo 4 disciplina, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza che si svolgerà al termine della seduta odierna dovrà definire modalità e tempi della prosecuzione dell'esame del provvedimento, che dovranno tenere conto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, fissata dalla Conferenza dei capigruppo svoltasi ieri a partire da lunedì 29 gennaio prossimo.

Virginio MEROLA (PD-IDP), anticipando le richieste che verranno avanzate dal proprio gruppo nel corso dell'ufficio di presidenza, sottolinea la necessità di procedere ad alcune audizioni sul provvedimento in

esame. Sotto il profilo metodologico afferma che, in luogo di emanare un autonomo provvedimento, la disciplina del *superbonus* avrebbe trovato più propria collocazione in seno al decreto-legge « proroga termini », attualmente all'esame della Camera.

Per quanto invece riguarda il merito del provvedimento in esame, reputa che esso non risolva le principali questioni ancora aperte, né rechi una disciplina adeguata con riferimento ai lavori non completati. Richiamando i conflitti sul tema interni alla maggioranza, ritiene inoltre insufficiente l'insieme delle misure nei confronti dei nuclei familiari più fragili, in particolare il contributo a carico del Fondo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge.

Evidenzia infatti che vi è un alto numero di contenziosi in atto e che numerosi sono i lavori sospesi, anche a causa del continuo avvicinarsi di norme cui si è assistito negli ultimi anni; sottolinea che la responsabilità di tale incertezza normativa è da ascrivere a tutte le forze politiche.

Reputa dunque necessario che sia data un'adeguata certezza del diritto ai contribuenti, e ritiene che le forze politiche, collettivamente responsabili della richiamata stratificazione normativa, abbiano il dovere di cogliere l'occasione dell'esame del provvedimento in discussione per riordinare la materia delle detrazioni fiscali in materia edilizia.

Da ultimo, evidenzia la necessità di effettuare un adeguato monitoraggio sulle misure sinora introdotte, allo scopo di ottenere dati aggiornati sull'andamento delle agevolazioni, anche attivando adeguate forme di attività conoscitiva.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12. alle 12.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro municipale di Piacenza. C. 1214 Foti (<i>Esame e rinvio</i>) | 39 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 41 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 12.40.

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro municipale di Piacenza.

C. 1214 Foti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura, avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge a prima firma del deputato Foti, volta ad attribuire il valore di monumento nazionale al Teatro municipale di Piacenza.

In particolare evidenzia che l'articolo 1 della proposta di legge dispone che il Teatro municipale di Piacenza sia dichiarato monumento nazionale mentre l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Più in generale osserva, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, che sono numerosi i teatri storici italiani cui sarebbe importante conferire il titolo di monumento nazionale. Tale esigenza è emersa, altresì nel corso della discussione che ha condotto all'approvazione del disegno di legge n. 486, recante dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma, laddove è stata sottolineata l'importanza dei teatri in Italia e il loro valore universale per il riconoscimento dello spirito culturale e della tradizione artistica nazionale. In particolare è stata rilevata l'estrema parzialità della portata di quel disegno di legge, in quanto riferito a un solo teatro (il Teatro Regio di Parma appunto), mentre si può ritenere che in Italia ogni teatro sia annoverabile come monumento nazionale: un monumento nazionale

dell'arte, della musica, della storia, della memoria. In tale contesto è stato, altresì, evidenziato come tutti i grandi teatri stabili italiani in cui si celebra per tutti, per l'Italia e per il mondo, la grandezza della musica, nel nome dei valori storici e della memoria, della pace e della neutralità rispetto alla divisione ideologica, dovrebbero essere riconosciuti come monumento nazionale.

Nel condividere appieno questa visione, propone fin d'ora, alla Commissione, di ampliare il perimetro della presente proposta di legge, abbinando le proposte di legge, già assegnate alla VII Commissione, volte a conferire tale riconoscimento anche al Teatro Olimpico di Vicenza, al Teatro Regio di Parma, al Teatro Guglielmi di Massa, al Teatro municipale « Romolo Valli » di Reggio Emilia e ad altri teatri storici italiani.

Si tratta in particolare delle proposte di legge: C. 155 Cavandoli Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma; C. 975 Sen. Murelli, Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma, già approvato dal Senato; C. 982 Vinci, Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro municipale « Romolo Valli » di Reggio Emilia e di altri teatri storici italiani; C. 1347 Giovine, Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza; C. 1584 Zanettin, Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza, già approvata dal Senato e C. 1639 Amorese, Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Guglielmi di Massa.

Tommaso FOTI (FDI), dichiara di condividere la proposta avanzata dal relatore circa l'opportunità di un intervento normativo organico volto a includere ulteriori teatri che presentino le medesime caratteristiche e che quindi meritano la qualifica di monumento nazionale anche al fine di evitare eccessivi passaggi tra i due rami del Parlamento relativi a proposte di legge che hanno la medesima finalità.

Sottolinea peraltro l'importanza che il riconoscimento di monumento nazionale sia previsto effettivamente per quei teatri che abbiano determinate caratteristiche di alto valore storico artistico tenendo altresì

conto che tale riconoscimento comporta poi degli obblighi relativi agli interventi di manutenzione del teatro medesimo.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), con riferimento alla proposta avanzata dal relatore Amorese ritiene opportuno che vi sia un approccio che tenga conto del fatto che molti teatri presenti sul territorio nazionale sono di altissimo valore. In particolare evidenzia come vi siano importantissimi teatri sul piano culturale artistico non solo nelle grandi città ma anche piccoli come ad esempio il Teatro della Concordia, di Monte Castello di Vibio, che è il più piccolo teatro all'italiana al mondo, con soli 99 posti a sedere quante erano le famiglie all'epoca della sua nascita nel 1800.

Ricorda, più in generale, come la regione Umbria abbia numerosissimi teatri storici e invita la Commissione a svolgere un'accurata ricognizione al fine di valorizzare tutti i teatri meritevoli di essere riconosciuti come monumenti nazionali. A tale scopo ritiene che la Commissione possa svolgere un breve ciclo di audizioni di storici dell'arte anche al fine di acquisire utili elementi informativi e valutare quali siano effettivamente i teatri meritevoli di tale riconoscimento. Ritiene infine che l'ampliamento del perimetro normativo non debba quindi essere limitato alle proposte di legge già depositati in Parlamento.

Gaetano AMATO (M5S), ringrazia anzitutto il primo firmatario della proposta di legge in discussione ritenendo che qualsiasi richiesta di qualificazione di monumento nazionale sia apprezzabile e come nella sua esperienza abbia incontrato numerosi altri teatri che meriterebbero tale qualifica come ad esempio il teatro della corte. Ritiene quindi che la Commissione potrebbe approfittare di questa occasione anche al fine di elaborare dei criteri guida volti all'individuazione delle caratteristiche che devono avere i teatri per essere qualificati come teatri storici e quindi come monumenti nazionali. Condivide pertanto l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni anche al fine di avere un quadro completo dei teatri storici presenti sul territorio indivi-

duando pertanto la cornice in cui questa proposta di legge debba inserirsi anche al di là delle proposte di legge che risultano attualmente già depositate. In particolare si chiede se per il riconoscimento di monumento nazionale sia sufficiente anche approvare in prospettiva una risoluzione.

Irene MANZI (PD-IDP) nell'associarsi agli interventi che l'hanno preceduta ritiene opportuno certamente un intervento organico volto anche a definire i criteri per il riconoscimento di monumento nazionale e per razionalizzare l'attività legislativa del Parlamento. In proposito ricorda il lavoro svolto dalla Commissione cultura già nella 17^a legislatura. Tale lavoro di ricognizione potrebbe quindi anche aiutare gli aspiranti teatri a avanzare la richiesta di riconoscimento di monumento nazionale. Dichiara quindi di essere favorevole allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Federico MOLLICONE, *presidente*, con riferimento alle richieste avanzate nel corso del dibattito condivide l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni anche al fine di poter effettuare una ricognizione dei teatri storici meritevoli del riconoscimento di monumento nazionale; ritiene pertanto opportuno procedere a tale ricognizione a cominciare dalle proposte di legge depositate e che occorre certamente procedere all'audizione degli esponenti del ministero della cultura e delle altre istituzioni preposte.

In particolare segnala che il Ministero della cultura (ex Mibact) già nel giugno 2012 ha provveduto alla ricostruzione anche storica delle richieste pervenute a partire dagli anni 2000 e con una specifica circolare ha quindi individuato le caratteristiche dei beni che possono essere riconosciuti come monumenti nazionali, riconoscimento per il quale la citata Circolare

chiarisce come sia necessario un atto avente forza di legge; con riferimento, in particolare, a quanto richiesto dal collega Amato desidera precisare come non sia certamente sufficiente un atto di indirizzo approvato dalla Commissione.

Gaetano AMATO (M5S), nel ribadire la piena condivisione dei contenuti della proposta del deputato Foti nonché quella di abbinare ulteriori proposte già depositate sempre in materia di riconoscimento della qualifica di monumento nazionale di ulteriori teatri si chiede se non sia opportuno provare in questa occasione ad individuare i criteri che tali teatri devono possedere ai fini del riconoscimento di monumento nazionale.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, nel segnalare come la ricostruzione normativa contenuta nel dossier di documentazione predisposto dal servizio Studi sia utile a comprendere quale sia la procedura attualmente prevista dal Codice dei beni culturali, dichiara la propria disponibilità a svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di svolgere una ricognizione dello stato dell'arte.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 42 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 51 |

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 44 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 52 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 44 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 53 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposta di ulteriore riformulazione dei relatori</i>) | 55 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 48 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.

Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 gennaio è stata svolta la relazione introduttiva.

Andrea DARA (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario di Stato Tullio FERRANTE esprime orientamento positivo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Francesca GHIRRA (AVS) preannunzia voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Questo non tanto per la parte di competenza della Commissione, anche se qualcosa avrebbe da dire sul riutilizzo dei materiali derivanti dal dragaggio del fondale dei porti, quanto piuttosto per il contenuto complessivo del provvedimento, il quale fa ripartire le trivellazioni e ridetermina le modalità di individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Sarebbe invece indispensabile che il Governo si impegnasse maggiormente nel supporto alla transizione energetica e agli investimenti in energie rinnovabili, temi su cui al contrario il testo è assai debole. Ricorda che fra l'altro, quanto alla decarbonizzazione, si statuisce che chi produce energia da fonti rinnovabili deve contribuire economicamente alle installazioni necessarie. In termini di metodo, infine, lamenta che alla Commissione sia stato richiesto di esprimere il parere prima che le Commissioni di merito abbiano terminato l'esame, su un testo dunque non ancora definitivo.

Elia Longi (FDI) preannunzia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ricordando – in relazione all'articolo 14 – come il suo gruppo sia impegnato nella salvaguardia dei circa 2500 lavoratori dei servizi *inbound* e *outbound* delle società energetiche. L'obiettivo di Fratelli d'Italia, argomenta, è garantire l'ap-

plicazione della clausola sociale nel passaggio dal mercato tutelato a quello libero.

Antonino IARIA (M5S) preannunzia voto contrario sulla proposta di parere del relatore, soprattutto per la concezione di politica energetica contenuta nel provvedimento nel suo complesso. È erroneo, a suo avviso, definire tale politica come volta al sostegno delle fonti rinnovabili, visto il recupero delle estrazioni delle fonti fossili nel Mar Adriatico e nel Mar Mediterraneo con costi ambientali enormi e il ritorno al nucleare già bocciato dagli elettori nel referendum degli anni Ottanta. La maggioranza sta anzi ostacolando misure importanti ai fini del risparmio energetico, quali il superbonus o le comunità energetiche che solo ora stanno cominciando a funzionare. Menziona ancora i mancati investimenti sulla motorizzazione elettrica, tema che investe le competenze della Commissione, e la poca attenzione al grande consumo energetico dei *data center* e delle *server farm*, argomento ugualmente di interesse della Commissione. La maggioranza, conclude, ha operato in modo semplicistico, senza un piano strategico su una materia che nel futuro avrà un'importanza per l'economia progressivamente crescente.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannunzia voto contrario sulla proposta di parere del relatore, soprattutto per il contenuto complessivo del provvedimento: si tratta di un testo frammentario, insufficiente nel contenimento del consumo energetico e nell'utilizzo delle risorse del PNRR. Non convincenti appaiono inoltre le politiche sulle fonti rinnovabili, sul contenimento del consumo di suolo, il ritorno alle trivellazioni e i ritardi nella riduzione delle emissioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 10 gennaio è stata svolta la relazione introduttiva.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) chiede al relatore di ricordare quale siano gli articoli del provvedimento che specificamente interessano gli ambiti di competenza della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, risponde che il punto principale è contenuto all'articolo 10, e in particolare alla lettera e) del comma 1. Essa pone fra i compiti dello Stato quello di favorire la destinazione alle rievocazioni storiche di spazi idonei all'interno della programmazione radiotelevisiva e definisce specifici obblighi di informazione al riguardo da prevedersi nel contratto di servizio fra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Antonino IARIA (M5S) argomenta che, per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione, il voto potrebbe essere favorevole. In Commissione Cultura la sua parte politica ha però sollevato numerose obiezioni quanto all'utilizzo di armi storiche nell'ambito delle rievocazioni, sulla base di istanze manifestate da alcune associazioni che appunto organizzano tali rievocazioni: preannuncia dunque l'astensione dal voto del Movimento 5 Stelle.

Andrea CASU (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del Partito Democratico.

Osserva quindi che l'articolo 14 contiene una delega al Governo per l'emanazione di un Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, la cui importanza è stata sottolineata anche dal presidente della Commissione Cultura. Si chiede dunque se non sarebbe opportuno spostare la focalizzazione del provvedimento su tale Codice, che offre una tutela organica a una molteplicità di manifestazioni diverse.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.20.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 10 gennaio sono stati esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 1, 2 e 3 fino all'emendamento Cantone 3.13.

Ricorda altresì che sono state accantonate le proposte emendative Casu 1.8, Tosi 1.22 e 1.23, Casu 1.25, Barbagallo 2.3, Gaetana Russo 2.5, Ghirra 2.6, Pastorino 2.7, Casu 2.8, Pastorella 2.10, Barbagallo 2.11,

Gadda 2.12, Gaetana Russo 2.4 e 2.02, Tosi 2.05, Pastorino 3.12, Cantone 3.13, Tosi 3.22 e 3.23, Casu 3.24, Barbagallo 3.26 e 3.27, Tosi 3.31, Lupi 3.32, Tosi 3.35, Lupi 3.37 e 3.38, Sorte 3.39, Pastorino 3.41, Furgiuele 3.44 e Gaetana Russo 3.09.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, illustra una ulteriore proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Casu 3.45, Casu 3.40, Iaria 3.46, Pastorella 3.47 e Ghirra 6.029, Casu 6.030 e Marchetti 6.031 (*vedi allegato 3*). Si tratta di un gruppo di proposte emendative relative alle campagne di richiamo di sicurezza; la riformulazione è nel senso dello snellimento e della chiarezza, come richiesto soprattutto dal gruppo del Partito Democratico.

Illustra quindi una ulteriore proposta di riformulazione in identico testo degli articoli aggiuntivi Gaetana Russo 3.02, Tosi 3.03, Pastorino 3.010, Ghirra 3.011, Barbagallo 3.012, Morassut 3.013, Deidda 3.014 e Tosi 3.015 (*vedi allegato 4*). Il gruppo di proposte emendative è relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada e la riformulazione, che va nel senso di una maggiore incisività del principio di delega, è stata particolarmente sollecitata dal gruppo Forza Italia.

La Commissione approva l'emendamento Tosi 3.14 (*vedi allegato 3*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro degli emendamenti Sorte 3.15 e 3.16 e Tosi 3.17, nonché dei successivi emendamenti del gruppo di Forza Italia sui quali i relatori hanno formulato un invito al ritiro.

Gaetana RUSSO (FDI) accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.19. Osserva poi che tale emendamento è in qualche modo alternativo al proprio articolo aggiuntivo 3.06: entrambi sono volti a tutelare gli autotrasportatori, per i quali l'eventuale sospensione della patente costituirebbe impedimento al lavoro. Vista l'importanza della materia chiede un supplemento di rifles-

sione ai relatori, con riferimento all'articolo aggiuntivo 3.06.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) non accede all'invito al ritiro del proprio emendamento 3.18 e ne chiede la votazione. Il tema delle sanzioni per gli autotrasportatori è emerso anche nel corso delle audizioni; in alcuni emendamenti del PD è stata anche proposta la soluzione della « doppia patente », personale e professionale. Auspica dunque una maggiore attenzione da parte dei relatori.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, reitera l'invito al ritiro dell'emendamento Barbagallo 3.18. Fa però presente che la tematica è certamente rilevante e che appunto per questo una cospicua serie di emendamenti ad essa attinenti è stato accantonato, nel tentativo di trovare un punto utile di mediazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 3.18 e Pastorino 3.20.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Gaetana Russo 3.25.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 3.28.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che gli identici emendamenti Pastorino 3.42 e Ghirra 3.43 risultano preclusi dall'approvazione nella seduta di ieri degli identici articoli aggiuntivi Furgiuele 1.02 e Brambilla 3.08.

Andrea CASU (PD-IDP) accetta la riformulazione dei propri emendamenti 3.45 e 3.40, nonché del proprio articolo aggiuntivo 6.030. Osserva che il testo della riformulazione è comunque molto ampio e che in generale i testi di legge dovrebbero essere più sintetici, lasciando la disciplina di dettaglio ad atti gerarchicamente inferiori. La riformulazione va comunque nel senso della sicurezza dei mezzi in circolazione e

collega la normativa nazionale a quella dell'Unione europea, semplificando la vita delle motorizzazioni: ringrazia dunque i relatori per l'attenzione dimostrata.

Antonino IARIA (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.46, vista l'ampia convergenza tra forze politiche che si sta producendo, pur notando che il testo originario dell'emendamento aveva un'impostazione diversa.

Francesca GHIRRA (AVS) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 6.029. Lamenta poi che non sia stato possibile svolgere un dibattito su.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, precisa che la prima parte degli identici emendamenti Pastorino 3.42 e Ghirra 3.43 verte sulla stessa materia oggetto degli identici articoli aggiuntivi Furgiuele 1.02 e Brambilla 3.08: la loro votazione risulta dunque preclusa dall'approvazione di tali articoli aggiuntivi.

Prende poi atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Marchetti 6.031 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva le proposte emendative Casu 3.45 e 3.40, Iaria 3.46, Pastorella 3.47, Ghirra 6.029, Casu 6.030 e Marchetti 6.031, riformulate in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Raimondo 3.01.

Gaetana RUSSO (FDI) accetta la riformulazione proposta dai relatori del proprio articolo aggiuntivo 3.02.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sulla ulteriore proposta di riformulazione degli articoli aggiuntivi Gaetana Russo 3.02, Tosi 3.03, Pastorino 3.010, Ghirra 3.011, Barbagallo 3.012, Morassut 3.013, Deidda 3.014 e Tosi 3.015, osserva come il tema

della destinazione dei proventi delle sanzioni era stato lungamente dibattuto nel corso della precedente legislatura e che alla fine era stato richiesto ai comuni e agli enti locali di rendere noto sui propri siti quale fosse il loro utilizzo. Aver trasferito tale materia nell'articolo 17, contenente la delega al Governo, rappresenta uno scarico di responsabilità da parte del Parlamento, che non è più neppure in condizione di porre dei paletti o degli indirizzi alle scelte dell'Esecutivo. Avrebbe dunque preferito una riformulazione in questo senso più coraggiosa.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3.010. Fa presente che la sua proposta emendativa era stata suggerita dall'ANCI e che ad esempio oggi, con i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, non è possibile procedere ad asfaltare il manto stradale.

Flavio TOSI (FI-PPE) si dichiara d'accordo con il collega Iaria e, vista l'importanza del tema, chiede ai relatori l'accantonamento delle proposte emendative in esame.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) dichiara che la materia in argomento, ad avviso della sua forza politica, dovrebbe essere normata a livello tecnico: alla luce del testo della riformulazione è chiaro che ciò dovrebbe essere esplicitamente statuito. Accetta dunque la riformulazione proposta dai relatori del proprio articolo aggiuntivo 3.012 e dell'articolo aggiuntivo Morassut 3.013; tuttavia, stante lo svolgimento del dibattito, l'ipotesi di un accantonamento non gli appare inopportuna.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara di accettare la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3.014.

Francesca GHIRRA (AVS), richiamando quanto anticipato in proposito nel corso della seduta del 10 gennaio, dichiara che, visto che è emersa l'intenzione di svolgere

un ciclo di audizioni, il ricorso alla delega può essere uno strumento valido. Si associa in proposito alla richiesta di accantonamento e, in subordine, accetta la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3.011.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, dichiara che ci si trova in un momento di transizione: è solo da qualche anno, grazie a una battaglia dell'onorevole Baldelli di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle, che i comuni rendono noto sul loro sito i dati relativi ai proventi delle sanzioni. L'articolo 208 è certamente da modificare; i relatori propongono di indicare dei principi nella delega al Governo e poi in un momento successivo aprire un dibattito in Commissione. Deve essere il Parlamento a decidere, ma può farlo solo avendo un quadro chiaro della situazione per intervenire in modo organico, magari anche con lo strumento degli atti di indirizzo. Entrare subito in una norma di dettaglio le appare precipitoso e affrettato e questo è l'esito di una riflessione approfondita in cui anche le opposizioni sono state coinvolte. Ciò detto, se la Commissione vuole accantonare le proposte emendative in oggetto, anche questa le appare un'opzione percorribile.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto della volontà della Commissione di accantonare gli articoli aggiuntivi Gaetana Russo 3.02, Tosi 3.03, Pastorino 3.010, Ghirra 3.011, Barbagallo 3.012, Morassut 3.013, Deidda 3.014 e Tosi 3.015.

Prende poi atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gaetana Russo 3.06, ai fini di una sua successiva trasformazione in un ordine del giorno.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, anche a nome della collega Maccanti, propone l'accantonamento delle proposte emendative Gadda 4.1, Casu 4.2, Amorese 4.3, Gaetana Russo 4.4, Tosi 4.5, Casu 4.6, Tosi 4.7, Cangiano 4.8 e 4.9, Pretto 4.19, Gaetana Russo 4.11, Barbagallo 4.15, Gadda 4.21, Barbagallo 4.22, Pastorella 4.23, Casu

4.26, Barbagallo 4.29, Pretto 4.09 e Amorese 4.011.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Tosi 4.20; esprime altresì parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Traversi 4.03, Sorte 4.04, Cangiano 4.06 e Casu 4.08, a condizione che siano riformulati in un testo identico a quello dell'articolo aggiuntivo Dara 4.012, sul quale il parere è favorevole.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.

Antonino IARIA (M5S) illustra il proprio emendamento 4.10, facendo notare come esso vada a vantaggio a chi partecipa a corsi extracurricolari di *mobility management*. Onde evitare disparità con altre categorie cui è stata prestata particolare attenzione, chiede ai relatori di accantonare anche la proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 4.10.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.

Atto n. 108.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunico che la richiesta di parere sull'atto in esame, il cui termine è fissato per il 31 gennaio, non è corredata dal previsto parere della Conferenza unificata; la Commissione non sarà pertanto chiamata a pronunciarsi sull'atto prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere in tal senso.

Comunico che le funzioni di relatrice sono state conferite alla deputata Longi.

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, dichiara che riferirà in modo sintetico sull'atto del Governo n. 108.

Esso reca lo schema di decreto legislativo derivante dal combinato disposto della delega contenuta nell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente di emanare decreti legislativi correttivi di quello emanato nel 2021 entro i successivi 24 mesi.

Si tratta di un decreto legislativo correttivo del vigente decreto legislativo n. 259 del 2003, già più volte novellato e, da ultimo, modificato con il decreto legislativo n. 207 del 2021, relativo alle comunicazioni elettroniche.

Quanto alle ragioni dell'intervento correttivo, la relazione illustrativa del Governo espone, tra l'altro, che « le modifiche nor-

native sono dovute in larga parte all'innovazione tecnologica, tanto veloce quanto incisiva, intervenuta nel settore negli ultimi anni. Questa evoluzione è stata avvertita anzitutto a livello europeo, che maggiormente ha spinto per le riforme in oggetto. La direttiva 2018/1972/UE ha sostituito, rifondendo in gran parte i contenuti, le direttive nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002, le quali a loro volta avevano portato importanti novità e cambiamenti. La materia delle comunicazioni elettroniche è stata, dunque, modificata e ampiamente aggiornata, con la sostituzione mediante novella dei primi 98 articoli del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ».

Premette che il testo all'esame è denso di puntuali e minute modifiche legislative, per cogliere le quali il metodo migliore è esaminare con attenzione il testo a fronte.

Al riguardo, un raffronto è fornito sia del Governo medesimo, che lo ha allegato allo schema trasmesso, sia dagli uffici della Camera, che ne hanno elaborato uno a fini di miglior chiarezza per l'esame della Commissione. Si limiterà quindi a una sommaria esposizione dei punti salienti e rinverrà per il resto al testo a fronte appena menzionato.

L'articolo 1, nei commi da 1 a 7, reca un corposo pacchetto di modificazioni testuali, in larga parte di carattere manutentivo, del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

Più in dettaglio, all'articolo 1 del citato codice, in tema di ambito di applicazione: al comma 1, lettera *c*), viene soppressa la parola « servizi », sicché il codice medesimo si applica alle reti private ma non anche ai servizi meramente privati; al comma 2, lettera *b*), in materia di esclusioni dall'ambito di applicazione, viene soppresso il riferimento espresso alle radio e alle TV digitali, restando chiarito che queste ultime sono ricomprese nell'ambito di applicazione del codice; al comma 7, il riferimento al decreto-legge n. 22 del 2021 è completato con la legge di conversione (n. 55 del 2021).

All'articolo 2 del citato codice, in tema di definizioni, sono apportate 18 modifiche, le principali delle quali sono: la menzione

espressa delle torri come infrastruttura fisica delle comunicazioni elettroniche (articolo 2, comma 1, lettera *b*). La novella è volta a prendere atto degli sviluppi produttivi e di mercato e ha riflessi applicativi essenzialmente sull'articolo 43 del medesimo codice, in tema di disciplina dell'esame, da parte delle competenti autorità, delle domande d'installazione delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche (rimanda anche all'articolo 1, commi da 17 a 20).

L'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto correttivo è volto proprio a sostituire – ovunque ricorra nell'articolo 11 – la parola « dichiarazione » con « segnalazione », onde richiamare esplicitamente il regime giuridico della SCIA. Analogamente, la parola « notifica » presente nel comma 9 dell'articolo 11 viene sostituita con « segnalazione »; così anche la parola « istanza », presente nel comma 10. La segnalazione deve essere conforme al modulo presente nell'allegato 13-*bis* al decreto (e non più nell'allegato 14).

L'articolo 1, comma 9, dello schema apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, attinente alla sperimentazione nelle comunicazioni elettroniche, in particolare riproponendo la sostituzione di « dichiarazione » con « segnalazione » e raddoppiando i termini a disposizione del MIMIT per l'assegnazione delle frequenze o delle risorse di numerazione all'impresa segnalante. In dettaglio, è allungato da 2 a 4 settimane il periodo per dare la numerazione e da 4 a 8 settimane il periodo per assegnare le frequenze.

Il comma 10 modifica, a sua volta, l'articolo 13 del codice, a proposito delle condizioni per l'autorizzazione generale, i diritti d'uso dello spettro radio e le risorse di numerazione e obblighi specifici, prevedendo che il MIMIT acquisisca non solo il parere dell'Agenzia delle cybersicurezza ma anche quello dell'AGCOM.

L'articolo 1, nei commi da 17 a 20, reca modificazioni testuali alle prime disposizioni in materia di ingresso nel mercato e diffusione (vale a dire agli articoli da 42 a 45 del codice delle comunicazioni elettroniche).

Per una completa cognizione di tali modifiche si rinvia al testo a fronte; qui è di rilievo evidenziare le seguenti.

All'articolo 42 è abrogato il rinvio ai contributi dovuti dagli operatori, di cui all'allegato 12, che viene anch'esso modificato.

All'articolo 43, comma 4, il secondo periodo è sostituito nel senso di prevedere che l'autorizzazione all'installazione di una rete pubblica comprende la valutazione di compatibilità dell'opera con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per l'installazione (al proposito si tenga presente che – a differenza che nell'articolo 11 inerente all'avvio dell'attività di fornitura e di prestazione di servizi di comunicazione elettronica, soggetta a SCIA – l'installazione di infrastrutture è soggetta a vera e propria autorizzazione amministrativa, sia pure con la procedura del silenzio-assenso).

All'articolo 44 risulta sostituito interamente il comma 2, in virtù del quale ora l'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico. In mancanza di tale portale l'istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all'allegato 12-*bis*, deve essere inviata mediante PEC. Resta confermato che, al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. Di rilievo è altresì che il comma 11 dell'articolo 44 è novellato, prevedendo l'obbligatoria comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'organismo competente a effettuare i controlli sull'esposizione ai campi elettromagnetici.

All'articolo 45, in tema di procedure semplificate per impianti minori e di tipologia particolare, sono apportate modifiche sia di sostituzione sia di aggiunta.

Più in dettaglio: il comma 1 è sostituito: la finalità di accelerare gli investimenti per la banda larga è confermata nei termini attualmente vigenti, ma si aggiunge che alla procedura si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 44.

Il comma 2 è (formalmente) sostituito, con l'indicazione che l'avviso alle autorità competenti sull'esposizione al campo elettromagnetico deve essere inviato per PEC in mancanza di portale telematico.

Dopo il comma 4, sono aggiunti i commi 4-bis e 4-ter, che ineriscono agli impianti minori volti alla diffusione della banda ultralarga. Quando si tratti di impianti radioelettrici punto-punto o punto-multipunto o impianti di accesso con potenza massima al connettore d'antenna fino a 10 watt e con area radiante non superiore a mezzo metro quadrato, l'installazione e la comunicazione alle autorità competenti per i controlli sui campi elettromagnetici si ha con autocertificazione di attivazione. Inoltre, nessuna comunicazione è dovuta se si tratti d'installare e attivare apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in *downlink*, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri.

I commi da 31 a 34 dell'articolo 1 modificano gli articoli 77, 78, 80 e 91 del codice, in materia di analisi di mercato, potere significativo di mercato e relativi obblighi di trasparenza, apportando mere

modifiche formali o di aggiornamento e correzione di rinvii normativi.

Ribadisce di non aver esposto dettagliatamente tutte le modifiche testuali apportate dallo schema di decreto correttivo, poiché si tratta di interventi letterali che si comprendono meglio con il testo sottostante, cui pertanto ha creduto più opportuno rinviare.

Dà altresì atto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nei mesi di maggio e giugno 2023, ha indetto una pubblica consultazione sui temi oggetto di revisione del codice delle comunicazioni elettroniche. A detta consultazione hanno partecipato numerosi operatori di mercato, *stakeholder* associativi ed esponenti accademici. La sintesi di detta consultazione è disponibile sul sito internet istituzionale del MIMIT. Alcuni contenuti emersi nella consultazione sono riscontrati nel testo dell'atto in esame, mentre ad altri non è stato dato riscontro.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a

forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 » (C. 1606 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone, recante « Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega

al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, sopprimere la lettera b).

3.14. Tosi, Sorte.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Campagne di richiamo)

1. Dopo l'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 80-bis.

(Campagne di richiamo di sicurezza)

1. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e unionale, garantiscono l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M, N o O che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più il rischio; deve altresì essere svolta una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati,

quali risultanti dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226.

2. L'operatore economico che, avendo provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che su di un veicolo le stesse non siano ancora state effettuate, ha l'obbligo di inserire i relativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e provvedere al suo aggiornamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che omette di adottare le misure correttive di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell'elenco telematico imposte ai sensi dei commi 1 e 2, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 euro a euro 60.000.

4. Con apposito provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso all'elenco telematico di cui al comma 2 da parte di operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti.

5. Chiunque circola con un veicolo presente nell'elenco telematico di cui al comma 2 è soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14. ».

* **3.45.** *(Nuova formulazione)* Casu.

* **3.40.** *(Nuova formulazione)* Casu.

* **3.46.** *(Nuova formulazione)* Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

* **3.47.** *(Nuova formulazione)* Pastorella.

* **6.029.** *(Nuova formulazione)* Ghirra.

* **6.030.** *(Nuova formulazione)* Casu.

* **6.031.** *(Nuova formulazione)* Marchetti, Dara, Furgiuele, Pretto.

ALLEGATO 4

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

PROPOSTA DI ULTERIORE RIFORMULAZIONE DEI RELATORI

ART. 17.

All'articolo 17, comma 3, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) revisione della disciplina in materia di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, tenuto conto anche degli esiti delle relazioni predisposte dagli enti locali in relazione alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, al fine di assicurarne l'utilizzo prioritario per gli in-

terventi destinati alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale;

* **3.02.** Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

* **3.03.** Tosi, Sorte.

* **3.010.** Pastorino.

* **3.011.** Ghirra.

* **3.012.** Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

* **3.013.** Morassut.

* **3.014.** Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **3.015.** Tosi, Sorte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.
C. 1315 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 56

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Esame C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi 58

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01797 Cappelletti: Sul riconoscimento di premi finalizzati a promuovere la riduzione dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica 58

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 61

5-01798 Evi: Sul potenziamento della centrale termoelettrica sita nel comune di Ostiglia (MN) 58

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 63

5-01799 Peluffo: Iniziative di competenza concernenti la realizzazione di interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori con la rete elettrica continentale e della Sicilia 59

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 65

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

C. 1315 Mollicone.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere parere, alla VII Commissione, sulla proposta di legge in titolo recante disposizioni volte a introdurre una nuova disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici e, contestualmente, ad abrogare la vigente legge n. 717 del 1949.

Evidenzia che il testo all'esame conserva il meccanismo principale contemplato dalla attuale normativa, cioè il vincolo di destinare, nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici, una quota dell'importo totale dei lavori per installarvi

opere d'arte. Rispetto a esso, tuttavia, apporta anche profonde modifiche, evidenziate dalla relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge.

Segnala, in particolare, che l'ambito di applicazione della nuova disciplina è esteso anche agli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, oltre alla realizzazione di opere ed edifici pubblici nuovi e che l'applicazione è inoltre estesa alle costruzioni di edilizia scolastica, universitaria e residenziale pubblica, precedentemente escluse dall'applicazione della legge n. 717 del 1949.

Rileva che il provvedimento investe ambiti di interesse della X Commissione assai labili, ne espone in sintesi i contenuti e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa innanzitutto presente che l'articolo, all'esito della fase emendativa svolta presso la VII Commissione, si compone di otto articoli, essendo stato aggiunto agli originari sette l'articolo 8 che reca l'ormai consueta clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle previste disposizioni nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferisce quindi che l'articolo 1 disciplina la destinazione delle quote dell'importo totale dei lavori all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, stabilendo tre scaglioni pari, rispettivamente, al 2, all'1 e allo 0,5 per cento, a seconda dell'entità dell'importo totale.

Osserva che l'articolo 2 ha riguardo all'individuazione delle risorse e al loro accantonamento. Esso dispone che le risorse di cui all'articolo 1 sono specificamente individuate e indicate da ciascuna amministrazione pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici, nei relativi aggiornamenti annuali, nonché nel quadro economico dell'opera o del lavoro.

Ricorda che l'articolo 3 disciplina le procedure per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte. In particolare, il comma

1 stabilisce che per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte si applicano le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici. I successivi commi dispongono circa la scelta degli artisti per l'esecuzione dell'opera connettendo le procedure previste all'entità della spesa ovvero ad apposita definizione del disciplinare di gara.

Fa presente che l'articolo 4 concerne la verifica dell'adempimento e il potere sostitutivo mentre l'articolo 5 istituisce e disciplina, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

Evidenzia che l'articolo 6, che reca disposizioni di — peraltro — flebile interesse per la Commissione, individua l'ambito dei lavori e degli interventi esclusi dal perimetro di applicazione della legge. In base al comma 1, in particolare, le disposizioni in parola non si applicano ai lavori e agli interventi d'importo inferiore a 1 milione di euro, nonché agli interventi di reindustrializzazione e di recupero di immobili a destinazione industriale dismessi realizzati con partecipazione finanziaria prevalente dello Stato o di altri enti pubblici e agli immobili destinati alla difesa nazionale diversi dalle caserme.

Riferisce, infine, che l'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali, tra le quali la predetta abrogazione della vigente legge n. 717 del 1949 e ricorda che i contenuti dell'articolo 8 sono già stati illustrati in precedenza.

Considerati il limitato ambito di interesse della Commissione e, soprattutto, le meritorie finalità della proposta di legge all'esame, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 11 gennaio 2024.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

Esame C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO. — Interviene, in videoconferenza, la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.55.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01797 Cappelletti: Sul riconoscimento di premi finalizzati a promuovere la riduzione dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta in

quanto auspicava, e continua ad auspicare, una maggiore trasparenza. Ricorda che nel mese di novembre aveva presentato la sua Interpellanza 2-00277 che riportava nel dettaglio tutta una serie di calcoli su cui si basano le perplessità evidenziate sulla vicenda. Ritiene comunque che il vero problema, al di là dei dettagli, è che non ci sono visibili risparmi in bolletta a favore degli utenti che, al contrario, sono colpiti da una serie di aumenti. Ricorda che nel 2024 non solo cessa il regime più favorevole dell'Iva sull'energia e termina il mercato tutelato, con la conseguenza che verranno applicati i prezzi del mercato libero che al momento sono superiori al predetto mercato tutelato, ma a questi aumenti si aggiungerà la distribuzione in bolletta del carico determinato dalla corresponsione del citato premio. Conclude esprimendo la convinzione che sarebbe stato meglio se il premio fosse stato vincolato a investimenti da parte di Terna verso forme di energia rinnovabile nonché ad effettivi risparmi per l'utenza.

5-01798 Evi: Sul potenziamento della centrale termoelettrica sita nel comune di Ostiglia (MN).

Eleonora EVI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Eleonora EVI (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo dalla quale si dovrebbe intendere che tutto va bene, che il gas è il vettore più opportuno per la transizione ecologica e che gli impianti in questione sono a zero emissioni. Osserva che invece così non è e che non c'è altra plausibile ragione della richiesta di installazione di una nuova turbina a gas, in una centrale che ad oggi lavora solo al 30 per cento delle sue possibilità, se non quella di sfruttare opportunisticamente il meccanismo di *Capacity Market*. A suo avviso resta il fatto che aggiungere una turbina significa aggiungere nuove emissioni tanto

che, sottolinea, il gestore ha chiesto che vengano rivisti al rialzo alcuni livelli di tolleranza circa le esternalità prodotte. Evidenza peraltro che le attuali turbine installate sono prive di adeguati filtri contro l'emissione di ossidi di azoto. Ritiene quindi che tale iniziativa sia del tutto erronea sottolineando, inoltre, che non tiene conto delle esigenze chiaramente manifestate dai cittadini del territorio coinvolto.

5-01799 Peluffo: Iniziative di competenza concernenti la realizzazione di interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori con la rete elettrica continentale e della Sicilia.

Marco SIMIANI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, segnalando l'importanza che il Governo si impegni per garantire completamente l'interconnessione delle isole minori

con la rete elettrica continentale e della Sicilia.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, dichiara che non è assolutamente soddisfatto della risposta fornita dal Governo e che ritiene fondamentale dare un messaggio a territori come, ad esempio, quello di Favignana e del Giglio, relativo a iniziative concrete specie dal punto di vista economico per permettere agli abitanti e ai tanti turisti che si recano in quei luoghi di pagare bollette energetiche meno costose.

Ilaria CAVO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici (C. 1315 Mollicone), come modificato nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-01797 Cappelletti: Sul riconoscimento di premi finalizzati a promuovere la riduzione dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attività di dispacciamento viene svolta da Terna sulla base delle condizioni e dei principi stabiliti da ARERA, che a sua volta ha competenza riguardo alla disciplina dei meccanismi per l'efficientamento dei costi del servizio. Con la definizione operata dalla Delibera n. 367/2023 citata dall'Onorevole interrogante, si è inteso promuovere una riduzione dei costi sul mercato dei servizi di dispacciamento. Sulla base degli elementi forniti dall'Autorità, ne sono derivati benefici rilevanti per i consumatori finali e per l'efficienza del mercato.

Nell'ambito di tale programma e con riferimento al triennio 2022-2024, è stata riconosciuta a Terna una premialità. Si tratta del risultato di un meccanismo finalizzato a promuovere gli sviluppi di rete necessari, nonché ad incentivare la Società stessa ad effettuare interventi di ottimizzazione rispetto ai costi complessivi del servizio di dispacciamento. Il premio è pari a una percentuale della riduzione dei costi del servizio di dispacciamento rispetto ai costi che sarebbero stati sostenuti in assenza dei citati interventi di ottimizzazione. Dunque, il meccanismo si sostanzia nella ripartizione dei benefici sistemici indotti da tali azioni tra Terna e la collettività. Non è perciò basato sui dati di bilancio di Terna, né sui costi degli interventi, né sui corrispettivi reali pubblicati all'epoca dalla stessa Terna.

Nel dettaglio, per calcolare il premio riferito al 2022 si è preso come anno di riferimento il 2019, in modo da evitare le anomalie occorse durante gli anni dell'emergenza pandemica, confrontandone il costo del dispacciamento. Inoltre, poiché l'obiettivo è indurre Terna a migliorare la propria azione a beneficio dei consumatori, il premio da riconoscere deve essere com-

misurato agli effetti dipendenti dalle azioni da questa messe in atto. Pertanto, il risultato deve necessariamente essere calcolato al netto dell'impatto delle variabili esogene, ovvero estranee al controllo di Terna stessa, e rispetto ai quali Terna non ha capacità di intervenire. Il riferimento è soprattutto all'aumento senza precedenti del prezzo del gas, con valori fino a 10 volte superiori alla media del decennio precedente.

In tal senso, risulta evidente che il modesto incremento del corrispettivo unitario tra il 2019 e il 2022 vada considerato a fronte di costi dell'energia all'ingrosso aumentati di circa 6 volte nel 2022. Al riguardo, è altresì necessario rappresentare che l'applicazione dei corrispettivi del servizio di dispacciamento al dato dei consumi di 290 TWh (Terawattora) per il 2022 non è corretta, in quanto detti corrispettivi si applicano solo all'energia prelevata, al netto dell'autoconsumo in sito.

Per praticare il confronto, il complesso calcolo è stato effettuato dalla stessa Terna, come riportato dall'onorevole interrogante. Tuttavia, non è stato svolto in modo discrezionale, bensì applicando una metodologia pubblicamente consultata e approvata dall'ARERA, nonché strumenti di simulazione costruiti in base a precise e puntuali indicazioni della stessa Autorità e usati per il monitoraggio dei mercati.

In conclusione, risulta che a parità di condizioni, senza gli interventi di ottimizzazione di Terna, nel 2022 il costo del servizio di dispacciamento sarebbe stato pari quasi al doppio di quello registrato, superando la soglia di 4 miliardi di euro, in accordo con la metodologia definita con la Delibera 597/2021/R/eel. Si è quindi determinata un'importante riduzione rispetto ai costi potenziali in assenza di interventi di

ottimizzazione, pari a 2,2 miliardi di euro per l'anno 2022, l'unico finora valutato.

In considerazione dell'aspettativa di continuità del risparmio conseguito, il premio riconosciuto a Terna è risultato pari al 12 per cento della riduzione di costo per tre anni, ossia il 36 per cento della cifra citata, pari a circa 800 milioni di euro, che è quindi valido per il triennio e non per un solo anno. Sono comunque fatti salvi i relativi aggiustamenti in aumento o dimi-

nuzione, in funzione di eventuali ulteriori miglioramenti o peggioramenti della *performance* dell'operatore nel periodo in esame, a seguito di verifiche operate dall'Autorità.

È comunque opportuno segnalare che una conferma dell'efficacia dell'ottimizzazione proviene anche dai dati sui volumi di energia negoziati da Terna per il dispacciamento, ridotti del 65 per cento tra il 2019 e il 2022.

ALLEGATO 3

5-01798 Evi: Sul potenziamento della centrale termoelettrica sita nel comune di Ostiglia (MN).**TESTO DELLA RISPOSTA**

La domanda di autorizzazione unica del progetto in questione, presentata nel luglio 2020 al Ministero, prevede la realizzazione di un nuovo gruppo a ciclo combinato e la contestuale integrazione con la centrale esistente, nonché interventi di miglioramento ambientale attraverso la riduzione catalitica delle emissioni di ossidi di azoto sui gruppi esistenti.

Si specifica che, con la definitiva entrata in esercizio della nuova unità, una delle sezioni di generazione esistenti sarà chiamata a produrre energia solo in caso di fermata programmata o accidentale per una o più delle altre sezioni.

Come previsto dalla norma, il progetto è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (VIA) in data 23 luglio 2020 ottenendo giudizio positivo di compatibilità ambientale, con decreto del 12 agosto 2021.

È bene precisare che il decreto VIA è stato emanato sulla base del parere favorevole del Ministero della cultura, della regione Lombardia e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nonché della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

Segnatamente, l'ISS ha specificato che il progetto è realizzabile considerate le potenzialità di riduzione dell'impatto sulla componente ammoniacca, atteso un rigoroso monitoraggio della relativa concentrazione. Inoltre, il parere della Commissione tecnica contiene anche una accurata analisi degli impatti cumulati nell'area, e perciò tiene conto della presenza di altre installazioni termoelettriche.

Il procedimento di Autorizzazione Unica, ottenuta la VIA favorevole, si è concluso

positivamente con l'adozione del decreto autorizzativo del 13 dicembre 2021, alla luce dell'istruttoria effettuata e all'esito della Conferenza di servizi, con cui sono stati acquisiti tutti i pareri degli enti coinvolti. Tra questi anche gli enti locali, attraverso i quali è stato garantito il coinvolgimento dei territori interessati. A tal riguardo, è utile menzionare il parere favorevole del comune di Ostiglia del 26 novembre 2021, pur con alcune raccomandazioni.

Con riferimento alle osservazioni avanzate dal Comitato «Cittadini per l'Ambiente di Ostiglia», richiamate dall'Onorevole interrogante, si rappresenta che le stesse sono pervenute anche nella fase di consultazione pubblica per il procedimento di VIA, e prontamente pubblicate. Le criticità ambientali associate alla scadente qualità dell'aria nel territorio d'interesse sono pertanto note, e sono state oggetto di disamina.

Inoltre, le valutazioni della Commissione tecnica sono state ampiamente e dettagliatamente riportate anche nella relazione trasmessa dal Ministero al Consiglio di Stato nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal Comitato Intercomunale «Cittadini per l'Ambiente» per l'annullamento del decreto di VIA sopra citato e del decreto di autorizzazione unica.

La Commissione ha evidenziato che il nuovo impianto prevede la riqualificazione dell'esistente con la demolizione di vecchi serbatoi, il decongestionamento delle emissioni atmosferiche e di rumore in prossimità dell'abitato, per effetto dello spostamento del nuovo sito, e l'invarianza

delle emissioni, rispetto a quelle già autorizzate al vecchio impianto.

Alla luce di quanto finora esposto, non si ritiene di dover rivalutare la necessità di realizzare l'intervento. Lo stesso, peraltro, risulta coerente con i piani e i programmi della transizione energetica delineati nel PNIEC 2020, da ultimo con-

fermati nella bozza di aggiornamento del PNIEC 2023. Tali atti configurano il gas naturale come il vettore energetico in grado di assicurare la transizione a più basso contenuto di carbonio possibile, attesi gli obiettivi di decarbonizzazione totale del settore elettrico previsti per il 2050.

ALLEGATO 4

5-01799 Peluffo: Iniziative di competenza concernenti la realizzazione di interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori con la rete elettrica continentale e della Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo al quesito posto, si rappresenta che, con il decreto ministeriale 25 maggio 2020, questo Ministero ha adottato il Bando «Progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse», destinando 10 milioni di euro ai gestori del servizio elettrico ivi operanti, per la realizzazione di progetti volti alla progressiva copertura del fabbisogno energetico attraverso energia da fonti rinnovabili, nel rispetto di condizioni di sicurezza e continuità della fornitura.

Inoltre, in favore delle isole interconnesse, sono stati attivati interventi di finanziamento tramite fondi PNRR, al fine di superare le criticità legate alla peculiare morfologia che le caratterizza.

Nello specifico, con Decreto direttoriale MASE 25 novembre 2021 n. 390 è stato istituito il Programma PNRR «Isole Verdi» (Misura M2C1- 13.1) per rafforzare, in termini energetici ed ambientali, i Comuni delle Isole minori non interconnesse; con Decreto direttoriale 27 settembre 2022 n. 219, è stata approvata la graduatoria contenente i 142 progetti di investimento, per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro nelle 19 Isole in parola, tra cui 16 dedicati all'efficienza energetica e 35 alle energie rinnovabili.

Per le Isole Eolie in totale sono stati assegnati 61,88 milioni di euro (di cui 12,38 già trasferiti). I progetti finanziati comprendono una serie di misure volte alla massimizzazione e al rafforzamento dello sviluppo sostenibile del territorio nei settori di maggiore criticità, riducendo consumi e costi e promuovendo un uso efficiente dell'energia; il 40,6 per cento degli interventi è finalizzato alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile, agendo su rete elettrica e infrastrutture connesse.

Risultano finanziati oltre 500 impianti rinnovabili (con potenza complessiva di oltre 9 MW), da integrare nella filiera di generazione elettrica, oggi largamente dipendente da combustibili fossili. Lo sfruttamento dell'elevata potenzialità delle risorse energetiche naturali delle Isole consentirà, quindi, di ridurre il costo di produzione dell'energia elettrica, in tali aree strutturalmente superiore a quello nazionale.

Con riguardo al progetto di interconnessione evocato dall'interrogante ed inserito dal gestore nel Piano di sviluppo 2021, si evidenzia che il collegamento con l'isola del Giglio porterà benefici di incremento dell'affidabilità, continuità e qualità dell'alimentazione del servizio elettrico, garantendo l'alimentazione da parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) e, al contempo, una riduzione della produzione degli attuali generatori a gasolio, con conseguente diminuzione delle relative emissioni.

La sfidante crescita del fabbisogno dell'isola, legato all'incremento dell'elettrificazione, comporterebbe una maggiore necessità di energia elettrica in particolare nel picco di carico estivo, connotato da elevato turismo. Tuttavia, i risultati delle analisi preliminari svolte nell'ambito del Piano di Sviluppo 2021 rispetto all'elevato costo dell'opera (circa 94,5 milioni di euro), fanno emergere un costo medio di trasmissione dell'energia elettrica (LCOE) significativamente elevato in rapporto a detto fabbisogno.

Pertanto, con Delibera 19 Luglio 2022, l'Autorità di regolazione ha espresso parere negativo sulla proposta di intervento, anche considerati gli sviluppi di tipo «smart systems» che potrebbero interessare l'isola,

con l'integrazione di una crescente generazione rinnovabile con accumulo dedicato, con costo medio dell'energia ragionevolmente minore.

Alla luce di ciò, il gestore nel Piano di sviluppo 2023 ha considerato il progetto di interconnessione con l'isola del Giglio « in valutazione », evidenziando, nella scheda di progetto, che le tempistiche di realizzazione sono condizionate all'ottenimento di contributi pubblici, in corso di verifica con gli Enti istituzionali preposti, nonché a diverse indicazioni di ARERA.

Inoltre, in questo contesto, la Legge costituzionale 7 novembre 2022 n. 2, ha novellato l'articolo 119 della Costituzione, il cui sesto comma prevede ora che « la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità »; in ragione di ciò, il decreto ministeriale di approvazione del Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021 del 22 dicembre 2023 ha raccomandato, per quanto riguarda l'interconnessione con le isole, una nuova valutazione e rimodulazione per il prossimo Piano di sviluppo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci (*Esame e rinvio*) 67

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532-*bis* Governo, recante disposizioni in materia di lavoro 69

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.45.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.

C. 1254 Alfonso Colucci.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1254 Alfonso Colucci, recante riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.

Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

In sostituzione della relatrice Tenerini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva che la proposta di legge – che consta di un unico articolo – interviene in materia di erogazione dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici, attraverso la riduzione del termine dilatorio per la loro liquidazione nei casi di cessazione dal servizio (anche a seguito di collocamento a riposo d'ufficio) per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché attraverso la rivalutazione delle fasce di importo per l'erogazione rateale dei medesimi trattamenti.

Come riportato nella relazione illustrativa, la presente proposta di legge intende adempiere al monito espresso dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 130 del 2023, ha rilevato che la ridefinizione delle norme relative al termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione (con limitato riferimento ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servi-

zio, o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio), nonché al riconoscimento secondo modalità rateali dei medesimi trattamenti che superino un determinato importo, deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione che tengano conto del differimento generale del termine di liquidazione.

Nel dettaglio, la proposta di legge in esame interviene, in primo luogo, sul termine dilatorio previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997) per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati spettanti ai dipendenti pubblici, riducendolo da dodici a tre mesi, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale riduzione opera nei casi in cui la cessazione intervenga per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Resta fermo, nei casi derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio, il termine di ventiquattro mesi vigente (articolo 1, comma 1).

In secondo luogo, la presente proposta di legge procede ad una rivalutazione delle fasce di importo per l'erogazione rateale dei suddetti trattamenti, utilizzando a tal fine, come specificato nella relazione illustrativa, l'andamento dell'indice di rivalutazione dell'Istat per il periodo maggio 2010-maggio 2023.

In particolare, attraverso una modifica all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, si dispone – con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023 (termine temporale già decorso e conseguentemente da aggiornare) – che il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato (articolo 1, comma 2): in un unico importo

annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 63.600 euro (in luogo dei 50.000 attualmente previsti); in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 63.600 euro (in luogo dei 50.000 attualmente previsti), ma inferiore a 127.200 euro (in luogo dei 100.000 attualmente previsti); conseguentemente, viene elevato da 50.000 a 63.600 euro il primo importo annuale, mentre si conferma che il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo); in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 127.200 euro (in luogo dei 100.000 attualmente previsti); conseguentemente, viene elevato da 50.000 a 63.600 euro sia il primo che il secondo importo annuale, mentre si conferma che il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo).

Si segnala che la proposta di legge non reca disposizioni in merito agli eventuali oneri derivanti da quanto ivi previsto.

Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene opportuno conoscere l'orientamento della relatrice e dei gruppi di maggioranza su un provvedimento che ritiene di buon senso, in quanto volto a riconoscere ai dipendenti pubblici, dopo una vita dedicata al proprio impiego, la tempestiva liquidazione del trattamento di fine servizio. Auspica che su un tema così rilevante possa dunque registrarsi la convergenza di tutti i gruppi, in vista di una positiva conclusione *dell'iter*.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta alla deputata Barzotti fa presente che sarà sua cura rappresentare alla relatrice quanto emerso nel presente dibattito. Osserva, su un piano generale, che il provvedimento, nel perseguire finalità condivisibili, reca alcuni interventi sui quali sarà necessario attendere le valutazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e della V Commissione (Bilancio) in relazione ai profili di carattere finanziario.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 gennaio 2024.

**Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL,
UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge
C. 1532-bis Governo, recante disposizioni in materia
di lavoro.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
14 alle 15.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un Paese terzo e taluni obblighi di segnalazione. COM(2023) 660 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>) | 70 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 74 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 11.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un Paese terzo e taluni obblighi di segnalazione.

COM(2023) 660 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Bagnai, impossibilitato a partecipare alla seduta, riferisce che la proposta di regolamento all'esame della Commissione prospetta modifiche al regolamento (UE) 2016/1011 (« re-

golamento sugli indici di riferimento » o « BMR ») con riguardo all'ambito di applicazione, all'uso nell'UE di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un Paese terzo e a taluni obblighi di segnalazione.

La revisione del regolamento vigente, secondo la Commissione europea, ha due obiettivi principali:

1) fare in modo che gli utilizzatori di indici di riferimento dell'UE possano usare la più ampia gamma possibile di indici di riferimento UE e non UE restando competitivi nei mercati di capitali mondiali;

2) ridurre gli oneri normativi che gravano sugli amministratori di indici di riferimento dell'UE (persone o una società/organizzazioni che controllano un indice di riferimento) che hanno un impatto economico limitato, mantenendo, al contempo, una vigilanza adeguata degli indici di riferimento critici e significativi, degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

Ricorda che gli indici di riferimento (benchmark) sono usati per determinare il

prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario o per misurare la performance di un fondo di investimento. Un esempio noto è rappresentato dall'Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*), usato per i tassi di interesse interbancari. Gli indici di riferimento sono altresì impiegati per valutazioni del prezzo del petrolio, per gli indici di borsa e il livello delle rate dei mutui.

Il vigente regolamento BMR introduce l'obbligo di autorizzazione per gli amministratori di indici di riferimento finanziari, nonché obblighi per i contributori di dati utilizzati per calcolare l'indice di riferimento finanziario. Disciplina anche l'uso degli indici di riferimento finanziari. In particolare, impone alle entità sottoposte a vigilanza ubicate nell'UE (come banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione) di usare solo indici i cui amministratori sono stati autorizzati. Gli indici di riferimento amministrati in paesi terzi possono essere usati nell'UE soltanto a seguito di una procedura di equivalenza, riconoscimento o avallo (ma è in vigore un regime transitorio fino alla fine di dicembre 2025).

Il medesimo regolamento BMR ha istituito tre regimi separati che aumentano progressivamente il livello di regolamentazione e vigilanza in base all'importanza dell'indice di riferimento: 1) gli indici di riferimento non significativi, che non rientrano in nessuna delle due categorie di seguito e sono soggetti a regole meno onerose; 2) gli indici di riferimento significativi, che sono utilizzati come riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento con un valore medio complessivo di almeno 50 miliardi di euro, o che soddisfano altri criteri; 3) gli indici di riferimento critici, che sono utilizzati come riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento con un valore totale di almeno 500 miliardi di euro, o che soddisfano altri criteri. Il regolamento di modifica (UE) 2019/2089 ha altresì introdotto nel regolamento BMR due tipologie di indici di riferimento per il clima dell'Unione.

Tutti gli amministratori di indici di riferimento nell'UE sono sottoposti a vigilanza a livello nazionale (per tutti gli indici di riferimento eccetto gli indici di riferimento critici dell'UE) o dell'UE (gli indici di riferimento critici dell'UE sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ESMA) e devono rispettare norme organizzative e di condotta negli affari. L'ESMA mantiene infine un registro pubblico di tutti gli amministratori autorizzati o registrati e le Autorità nazionali competenti hanno il potere di applicare sanzioni amministrative e altre misure in caso di violazione.

Attualmente, nel registro dell'ESMA figurano 73 amministratori di indici di riferimento dell'UE. Degli indici di riferimento in uso nell'UE, uno (*Euribor*) è un indice di riferimento critico sottoposto alla vigilanza dell'ESMA, mentre tre – *Stockholm Interbank Offered Rate* (STIBOR), *Norway Interbank Offered Rate* (NIBOR) e *Warsaw Interbank Offered Rate* (WIBOR) – sono indici di riferimento critici sottoposti a vigilanza nazionale. Da un sondaggio informale presso le Autorità di vigilanza nazionali condotto dall'ESMA è emerso che, a settembre 2022, sei amministratori di indici di riferimento sottoposti a vigilanza europea (tre UE e tre non UE) offrivano in totale 50 indici di riferimento significativi. I restanti 66 amministratori forniscono soltanto indici di riferimento non significativi. Si stima, inoltre, che gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi siano 273, di cui 97 statunitensi e 38 britannici.

Evidenzia che la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, considerando tra l'altro l'intervento normativo in esame essenzialmente una ricalibrazione mirata dell'ambito di applicazione del BMR e un rafforzamento degli elementi di proporzionalità, senza modificare le norme sostanziali o le modalità di vigilanza. Espone pertanto le motivazioni alla base dell'iniziativa nella relazione introduttiva della proposta.

Anzitutto, la Commissione osserva che, a differenza di regimi giuridici in materia di indici di riferimento di altre giurisdizioni,

zioni, il BMR ha un ambito di applicazione ampio, basato sul presupposto che tutti gli indici di riferimento finanziari e tutti gli amministratori siano potenzialmente soggetti a conflitti di interesse. Pertanto, non disciplina soltanto gli indici di riferimento che rivestono un'importanza sistemica e quelli che sono particolarmente suscettibili a conflitti di interesse, ma anche gli indici di riferimento meno usati e quelli per i quali è improbabile che insorgano conflitti di interesse.

Alcuni degli obblighi imposti dal BMR sembrerebbero non proporzionati, specie per gli amministratori che offrono indici di riferimento il cui valore di riferimento associato a strumenti, contratti o fondi è esiguo o che forniscono indici soltanto a un numero limitato di utilizzatori. Inoltre, per mitigare il rischio di arbitraggio normativo, gli operatori di mercato dell'UE possono utilizzare indici di riferimento prodotti o amministrati in un Paese terzo solo se il Paese in questione dispone di un quadro equivalente a quello dell'UE e se gli indici di riferimento in questione sono avallati da un amministratore di indici di riferimento dell'UE o riconosciuti nell'UE.

Di conseguenza, il BMR avrebbe ridotto in modo significativo il numero e la varietà degli indici di riferimento non UE disponibili per l'utilizzo nell'UE. Per questo motivo, l'UE ha ripetutamente rinviato l'entrata in applicazione delle norme relative agli indici di riferimento di paesi terzi.

La Commissione ha in ogni caso consultato nella fase di elaborazione della proposta gli Stati membri e i portatori di interesse. La maggior parte degli Stati avrebbe concordato sul fatto che soltanto gli indici di riferimento significativi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento e che gli indici di riferimento che superano la soglia di 50 miliardi di euro dovrebbero rientrarvi automaticamente. Allo stesso tempo, alcuni Stati membri avrebbero sostenuto la necessità di lasciare un margine di discrezionalità nazionale nel considerare determinati indici significativi. La maggior parte degli Stati considererebbe inoltre opportuno applicare la soglia o i criteri per la designazione

nello stesso modo sia per gli indici di riferimento amministrati nell'UE che per quelli amministrati al di fuori dell'UE.

Circa i portatori di interesse, la Commissione afferma che in generale gli operatori di mercato hanno chiesto di far dipendere gli obblighi normativi dall'importanza sistemica dell'indice di riferimento o dalla significatività del ruolo rivestito dall'indice di riferimento per il funzionamento dei mercati in uno Stato membro o in tutta l'UE.

Dopo queste premesse, illustra le principali misure presentate, rinviano alla documentazione prodotta dall'Ufficio RUE per ulteriori approfondimenti.

In primo luogo, la proposta modifica l'ambito di applicazione del regolamento BMR: i titoli II (Integrità e affidabilità degli indici di riferimento), III (Requisiti per le diverse tipologie di indici di riferimento), IV (Trasparenza e tutela dei consumatori) e VI (Autorizzazione, registrazione e vigilanza degli amministratori) non si applicheranno più agli indici di riferimento non significativi, ma soltanto agli indici di riferimento che hanno maggiore importanza economica per il mercato dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento critici e significativi e gli indici di riferimento che contribuiscono alla promozione delle politiche chiave dell'Unione, ossia gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, a prescindere dal fatto che l'amministratore sia ubicato nell'Unione o in un Paese terzo.

Inoltre, al fine di salvaguardare l'integrità e la reputazione delle « etichette UE » associate, la proposta mantiene gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e gli indici di riferimento UE di transizione climatica nell'ambito di applicazione del regolamento, a prescindere dalla loro significatività, a condizione che ottengano un'autorizzazione o una registrazione nell'UE.

La proposta modifica altresì la definizione di cosa costituisca un indice di riferimento significativo: la soglia per determinare la significatività sarà calcolata in base all'uso di un indice di riferimento « nell'U-

nione », senza distinzione tra indici di riferimento dell'UE e non UE. Tale soglia continuerà a essere fissata a 50 miliardi di euro.

Visto che i mercati, i prezzi e il contesto normativo evolvono nel tempo, alla Commissione è conferito il potere di specificare ulteriormente la metodologia che gli amministratori e le Autorità competenti devono usare per calcolare il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento collegati a un indice di riferimento.

In deroga alla norma generale, tuttavia, per tenere conto di situazioni specifiche, le Autorità competenti (per gli indici di riferimento dell'UE) e l'ESMA (per gli indici di riferimento non UE) saranno autorizzate a designare indici di riferimento che si trovano al di sotto della soglia quantitativa, qualora soddisfino determinati criteri qualitativi che ne dimostrano l'impatto nell'Unione. La proposta stabilisce anche un articolato sistema di coordinamento tra le designazioni delle Autorità nazionali e dall'ESMA.

Per quanto riguarda gli amministratori, quelli ubicati nell'UE saranno autorizzati o registrati in conformità all'articolo 34 del regolamento BMR, mentre quelli di paesi terzi saranno riconosciuti a norma dell'articolo 32 tramite l'ESMA o avallati a norma dell'articolo 33, a meno che non sia stata adottata una decisione di equivalenza riguardante il Paese terzo.

Infine, la proposta prospetta di includere nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento dell'ESMA gli indici che sono soggetti a requisiti più dettagliati e di elencare, nel medesimo registro, gli indici per cui un'Autorità competente o l'ESMA stessa ha emanato una comunicazione pubblica che ne vieta l'ulteriore utilizzo. Tutte queste informazioni saranno consultabili tramite il punto di accesso unico europeo.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rilevo anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'ar-

ticolo 114 del TFUE, la stessa utilizzata per il regolamento BMR.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione rileva che la proposta demanda la designazione degli indici di riferimento che sono importanti per un mercato di uno Stato membro spetta all'Autorità competente più vicina. Ad es., se un indice di riferimento è usato con maggior frequenza dagli operatori di un mercato (nazionale), spetta a quell'Autorità competente designare l'indice di riferimento come significativo, a prescindere da dove sia domiciliato l'amministratore di tale indice di riferimento. Se si tratta di un indice di riferimento amministrato in un altro Stato membro, la cooperazione tra Autorità competenti dovrebbe garantire la vigilanza continua di tale indice di riferimento. In considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria e della complessità delle procedure e delle perdite che potrebbero verificarsi in un contesto di instabilità finanziaria, tali costi di vigilanza sono considerati proporzionati.

La proposta opera inoltre una chiara ripartizione delle competenze tra le Autorità nazionali pertinenti, l'ESMA e la Commissione quando si tratta di designare un indice di riferimento come critico o significativo.

Infine, le misure introdotte dalla proposta per evitare la frammentazione e l'incertezza del diritto comprendono il ruolo di coordinamento e di mediazione dell'ESMA prima delle designazioni nazionali e clausole di mantenimento dei diritti acquisiti riguardanti gli amministratori di indici di riferimento che hanno già ottenuto un'autorizzazione o che sono registrati presso un'Autorità nazionale competente.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte si limitano alle modifiche necessarie per realizzare un quadro adatto agli operatori di mercato dell'UE e a quanto è strettamente necessario per conseguire i suoi obiettivi. Inoltre, tengono conto del giusto equilibrio tra il mantenimento della stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati europei e l'efficienza in termini di costi

della misura. La Commissione stima che l'eliminazione dell'obbligo di autorizzazione o registrazione per gli amministratori dell'UE o di avallo o riconoscimento per gli amministratori di paesi terzi di soli indici di riferimento non significativi ridurrà il numero di entità dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione del BMR. Dei 73 amministratori dell'UE attualmente sottoposti a vigilanza, 66 non rientrerebbero nell'ambito di applicazione, a meno che non siano specificamente designati come significativi. Si tratterebbe quindi di una riduzione fino al 90% dei soggetti tenuti agli obblighi di conformità. La fissazione di un ambito di applicazione del BMR per quanto riguarda gli amministratori dell'UE identico a quello applicabile agli amministratori di paesi terzi avrebbe altresì implicazioni importanti per questi ultimi. Inoltre, prevede che la proposta genererà risparmi in termini di costi per gli amministratori e gli utilizzatori di indici di riferimento e per le Autorità nazionali competenti incaricate della vigilanza degli amministratori di indici di riferimento.

Ricorda conclusivamente che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che il 20 dicembre scorso il Consiglio dell'UE ha adottato il proprio mandato negoziale in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali. Il comunicato stampa del Consiglio sostiene che solo gli indici di riferimento designati come critici o divenuti significativi (tramite il raggiungimento di una soglia quantitativa o per designazione dell'Autorità nazionale competente interessata o dell'ESMA), gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, gli indici di riferimento UE di transizione climatica e taluni indici di riferi-

mento per le merci dovrebbero continuare a rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento. Gli amministratori di tali indici di riferimento che abbiano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo alla data di applicazione del regolamento modificativo non dovrebbero essere obbligati a presentare nuovamente domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 15 febbraio 2024, propone, per meglio apprezzare i contenuti che ho richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo e di Borsa italiana. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge 234 del 2012.

Sottolinea l'importanza di acquisire una valutazione sulle modifiche prospettate e sull'impatto della proposta, specie sugli amministratori e sugli utilizzatori di indici di riferimento minori, segnatamente le piccole e medie imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 75 |
| PROCEDURE INFORMATIVE: | |
| Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno sulle materie di competenza del Comitato .. | 75 |

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente DELRIO. — Interviene il Ministro dell'interno Piantedosi.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente DELRIO (PD-IDP) avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web TV* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno sulle materie di competenza del Comitato.

Il presidente DELRIO (PD-IDP) introduce l'audizione.

Interviene il Ministro PIANTEDOSI.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore MENIA (FdI), la senatrice BIZZOTTO (LSP-PSd'Az), il deputato Toni RICCIARDI (PD-IDP), il senatore CROATTI (M5S), la deputata SCARPA (PD-IDP), la deputata CARMINA (M5S) e il PRESIDENTE.

Replica il Ministro PIANTEDOSI.

Interviene il presidente DELRIO che effettua alcune considerazioni e ringrazia il Ministro.

La seduta termina alle 15.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

| | |
|---|---|
| Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità <i>ex</i> articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata da Valentina Corneli, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Teramo (proc. n. 4367/2020 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 3 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 4 |

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|---|
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 5 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 12 |
|--|----|

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di <i>media</i> audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 24 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 31 |

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano. Atto n. 103 (<i>Esame e rinvio</i>) | 32 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche. Atto n. 104 (<i>Esame e rinvio</i>) | 34 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 35 |

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| D.L. 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 36 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 38 |

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro municipale di Piacenza. C. 1214 Foti (<i>Esame e rinvio</i>) | 39 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 41 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 42 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 51 |
| Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 44 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 52 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 44 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 53 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposta di ulteriore riformulazione dei relatori</i>) | 55 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 48 |
|--|----|

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 56 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 60 |

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 58 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Esame C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi | 58 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| 5-01797 Cappelletti: Sul riconoscimento di premi finalizzati a promuovere la riduzione dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica | 58 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 61 |
| 5-01798 Evi: Sul potenziamento della centrale termoelettrica sita nel comune di Ostiglia (MN) | 58 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 63 |
| 5-01799 Peluffo: Iniziative di competenza concernenti la realizzazione di interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori con la rete elettrica continentale e della Sicilia | 59 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 65 |
| XI Lavoro pubblico e privato | |
| SEDE REFERENTE: | |
| Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci (<i>Esame e rinvio</i>) | 67 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo, recante disposizioni in materia di lavoro | 69 |
| XIV Politiche dell'Unione europea | |
| ATTI DELL'UNIONE EUROPEA: | |
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un Paese terzo e taluni obblighi di segnalazione. COM(2023) 660 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>) | 70 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 74 |
| COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 75 |
| PROCEDURE INFORMATIVE: | |
| Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno sulle materie di competenza del Comitato .. | 75 |

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0070730